

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1848

del Ministero), ha, dico, per risultato d'indebolire l'autorità del generale in capo. Che vi sia un ufficiale specialmente incaricato di sorvegliare l'amministrazione della giustizia dell'esercito, questo lo intendo, anzi credo necessario per la regolarità di quel ramo importante di servizio finché i tribunali militari non saranno diversamente ordinati; ma non posso ammettere che un generale in capo rimanga spoglio d'ogni autorità sopra il gran giudice per invigilare le sue operazioni e per eccitarlo, ove sia d'uopo, all'esatto adempimento dei doveri della sua carica. Onde io scorgo in questa legge un gran discapito per l'autorità del generale in capo, ed in conseguenza, per la disciplina dell'esercito, e quindi mi riservo di presentare altre osservazioni quando si farà la discussione degli articoli della legge.

IL PRESIDENTE. Niun altro domandando la parola sulla discussione generale, passeremo a quella sopra i singoli articoli; ma stante l'ora avanzata, credo bene di rimandarne la continuazione a domani.

La seduta è levata alle ore 5. (Gazz. P.)

Ordine del giorno per la seduta di domani all'1 pom. :

- 1.° Relazione di elezioni.
- 2.° Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione del gran giudice dell'armata.
- 3.° Sviluppo di proposizioni di deputati.
- 4.° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Letture d'un progetto di legge del deputato Angius relativo alle prestazioni ecclesiastiche ed alle decime in Sardegna — Id. del deputato Antonini per sussidi alla città di Venezia durante la guerra in quella provincia — Urgenza di tutte le petizioni degli antichi militari dell'Impero francese che reclamano sulle loro pensioni — Mozione del dep. Valerio per riunire in una sola relazione tutte le petizioni che si riferiscono al medesimo oggetto — Interpellanza del deputato Angius sulla partenza della flotta Sarda da Venezia — Incidente sul diritto dei deputati e dei ministri in ordine alle interpellanze — Interpellanza del deputato Brofferio al ministro dell'interno intorno ad alcuni arresti e sulla perquisizione fattasi al domicilio del signor Misley — Discussione — Adozione dell'ordine del giorno puro e semplice — Relazione di elezioni — Il ministro della guerra dichiara che intende di ritirare il progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata — Relazione e discussione sopra una petizione degli Israeliti per essere esclusi dalla leva suppletiva — Presentazione d'un progetto di legge per risoluzione di dubbi intorno alla legge sulla Guardia Nazionale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO segretario legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, debbo sospendere di porlo ai voti per l'approvazione. Darò intanto comunicazione di due lettere pervenute stamane all'ufficio della Presidenza.

Il professore Antonio Caveri, deputato del collegio di Sestri di Levante, scrive che, promosso all'effettività di professore dei principii razionali del diritto, con aumento di stipendio, crede cessata in lui la qualità di deputato.

Se ne darà sollecito annunzio al ministro dell'interno onde provveda alla nuova convocazione di quel collegio.

Il deputato Malaspina scrive domandando il congedo di giorni quindici.

(Gli è accordato).

Invito il deputato Longoni a prestare il giuramento, di cui gli leggerò la formola (*la legge*).

LONGONI. Lo giuro.

(Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ANGIUS RELATIVO ALLE PRESTAZIONI ECCLESIASTICHE ED ALLE DECIME IN SARDEGNA.

IL PRESIDENTE. Gli uffizi della Camera hanno autorizzato la pubblica lettura di due progetti di legge.

Il primo presentato dal deputato Angius, relativo alle prestazioni ecclesiastiche ed alle decime in Sardegna (*lo legge*) (*V. Doc., pag. 216*).

Prego il deputato Angius a dire quando gli piacerà di svolgere il suo progetto.

ANGIUS. Il giovedì della vegnente settimana. (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ANTONINI PER SUSSIDI ALLA CITTÀ DI VENEZIA DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. L'altro progetto è del deputato Antonini per sussidi alla città di Venezia durante la guerra in quella provincia (*lo legge*) (*V. Doc., pag. 214*).

Il deputato Antonini è pregato d'indicare il giorno in cui vorrà svolgerlo.

ANTONINI. Lunedì prossimo.

IL PRESIDENTE. Ora che la Camera è in numero, pongo ai voti l'approvazione del verbale di cui s'è dato lettura in principio della seduta.

(È approvato).

Il segretario Cottin darà, secondo il consueto, un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN segretario legge.

N.° 506. Agostino Presbitero di Vico canavese, già granatiere della Guardia imperiale, rappresenta essere stato provvisto d'una pensione di lire 342 come ferito, e monco di una gamba al passaggio del Danubio presso Vienna nel 1809, e che tal pensione gli fu ridotta a lire 260 nel 1816. Dopo vani richiami, ricorre ora alla Camera per esservi reintegrato, ed anche per ottenere gli arretrati, bensì in circostanze più favorevoli all'erario, purchè siano intanto liquidati.

N.° 507. A. Vaudec, cittadino di questi Stati, domiciliato al Cairo, espone che egli ed altri nazionali colà residenti, essendo stati vittime d'ingiustizie per parte del console sardo, ricorsero al Ministero degli affari esteri per un'inchiesta; che la Commissione per ciò nominata si ricusò; che il delegato incaricato posteriormente vi procedette senza sospendere il console dalle sue funzioni, e perciò non conobbe la verità; che una nuova protesta al Ministero non ebbe effetto. Chiede pertanto interpellarsi il ministro in proposito, e sottoporsi ad una Commissione i documenti presentati per ottenere giustizia.

(Gazz. P.)

URGENZA DELLE PETIZIONI DEGLI ANTICHI MILITARI DELL'IMPERO FRANCESE.

IL PRESIDENTE. Il deputato Lyons ha la parola.

LYONS. Sono quarant'anni circa dacchè il postulante Presbitero Giovanni Agostino fu monco della gamba. Io credo di interpretare il sentimento di questa Camera invitandola a dichiarare d'urgenza questa petizione.

NOTTA. Nel caso che sia messa d'urgenza questa petizione io farei istanza acciocchè si mettano pure quelle di altri militari a cui ebbero a succedere simili disgrazie nelle guerre Napoleoniche, e per cui furono già date le relative petizioni. Nel caso che si tenga ciò per motivo sufficiente a dichiarare d'urgenza la qualità della petizione sostenuta dal deputato Lyons, farò istanza io pure come ripeto, che sieno riferite d'urgenza anche le altre petizioni di analoghe domande.

IL PRESIDENTE. Metterò ai voti se tutte le petizioni di questa natura debbono essere riferite in via di urgenza.

LYONS. La proposizione vuol essere divisa.

NOTTA. Sono tutti i vecchi militari che hanno perduto chi un braccio, chi una gamba servendo la patria.... (Gazz. P.)

MOZIONE DEL DEPUTATO VALERIO PER LA RIUNIONE IN UNA SOLA RELAZIONE DI TUTTE LE PETIZIONI CHE CONCERNONO UNO STESSO OGGETTO.

VALERIO. Io non mi oppongo a che le petizioni accennate siano decretate d'urgenza; ma vorrei che nello stesso tempo la Camera dei deputati autorizzasse la Commissione delle petizioni a intervenire un poco l'ordine con cui quelle petizioni

vennero iscritte. Rimangono da riferire 400 petizioni circa. Onde poter dar corso a un numero così grande di petizioni, è necessario che la Commissione sia autorizzata a raccogliere sotto differenti categorie le varie petizioni invecchiate: per esempio quelle che hanno relazione alla questione dei gesuiti e delle dame del Sacro Cuore della Savoia, tutte quelle che hanno relazione alla Costituente, tutte quelle che hanno relazione alla Guardia nazionale, le quali riunite e riferite insieme, daranno alla Commissione il mezzo di procedere con molto maggior speditezza. La Commissione non avrebbe diritto di farlo senza l'assenso della Camera (*Bene! bene!*).

Voci. È giusto. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. La proposizione del deputato Lyons, perchè sia riferita in via di urgenza la petizione del Presbitero, è approvata?

(È approvata).

Consulto la Camera per sapere se è approvata la proposizione del deputato Notta, perchè sieno riferite d'urgenza tutte le petizioni analoghe a quella del Presbitero.

(È approvata).

Interrogo pure la Camera per sapere se si voglia approvare anche la proposizione del deputato Valerio.

(È approvata).

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO ANGIUS SULLA PARTENZA DELLA FLOTTA SARDA DA VENEZIA.

ANGIUS. La Camera si ricorderà che non sono scorsi molti giorni da che ci fu annunziata la missione e riapparizione della nostra squadra nelle acque di Venezia. Io vidi con piacere quest'atto di vigore del Governo del Re. Dopo tante ingiurie, sofferchierie, perfidie, noi avremmo data prova d'un'impotenza disperata se, vedendo inutili le note diplomatiche alle potenze mediatrici, non avessimo dimostrato che era viva ancora in nostro cuore qualche scintilla di generosa indignazione. Io lessi che la nostra squadra avrebbe sciolto dal blocco austriaco quella magnanima città italiana, e pensai che si sarebbe fatto di più. L'Austria aveva tante volte violato i patti, che la nostra riscossa era ben lungi dall'essere una pariglia; l'Austria, ritenendo la metà del nostro parco ed altre nostre pertinenze, ci aveva fatto patire un gravissimo danno; quindi se la fortuna ne avesse presentato il destro per procurarci un compenso, non sarebbe stato contro la giustizia, se ce l'avessimo procurato. Io credeva che si avrebbe un qualche compenso nel predamento della squadra nemica, perchè non solo sarebbe stata diminuita l'onta della nostra lunga sofferenza di tanti insulti, ma sarebbe stato scemato il danno della suddetta perdita, e, dove non si fosse potuto predarla, sarebbe stata una vendetta onorevole nel subbissarla.

Or mentre era in me la speranza che avrei veduto nel domani o nell'altro avverata la mia previsione, grave fu il mio stupore leggendo nella *Gazzetta Piemontese* di ieri l'altro, che la maggior forza della nostra flotta, era rientrata in Ancona, lasciando scoperta agli insulti nemici quella città, giacchè mentre essa allontanavasi a miglia 120, restava il nemico più prossimo di circa 60 miglia.

Ignaro della ragione di questa determinazione, domando al ministro: è questa una mossa strategica? Si vuole animare il nemico ad uscir da'suoi porti? Ovvero è questo un movimento comandato dalla necessità di riposarsi dalle procelle invernali? o finalmente si è retroceduto per obbedire alle potenze mediatrici? Io non credo sia mossa strategica, perchè la vera

strategia sarebbe di volger dritta le prore sulle navi nemiche: non credo che sia per ripararsi perchè nelle vicinanze di Venezia manchino stazioni sicure. Resterebbe quindi che detto movimento fosse comandato dalle potenze mediatrici, e in questo caso non potrei non gemere nel cuore, vedendo quanto siamo lontani dalla sospirata indipendenza.

PERRONE presidente del Consiglio dei ministri, e ministro degli esteri. Messieurs, je dois faire observer que l'usage dans tous les gouvernements constitutionnels est que les députés aient la complaisance de prévenir, deux ou trois jours avant, le ministère que l'on veut faire des interpellations. Alors le Ministère a le temps de préparer des preuves authentiques pour répondre à toutes les interpellations qui peuvent lui être faites. Cependant je peux répondre sur le champ à l'honorable député Angius.

La flotte sarde a été envoyée dans l'Adriatique par ordre du gouvernement du Roi sans demander conseil à personne. Il n'a fait en cela que ce qu'il a cru de son devoir pour assurer l'indépendance de Venise. La flotte a été envoyée à Venise pour trois motifs: 1.° pour empêcher le blocus de la ville et la continuation des actes d'hostilité; 2.° pour maintenir le *statu quo* de l'armistice depuis que la France a offert sa médiation; 5.° pour user de représailles envers le maréchal Radetzky qui, malgré les conditions de l'armistice, retenait si injustement notre parc d'artillerie à Peschiera. Notre flotte ne prendra ses quartiers d'hiver que lorsque toutes les conditions de l'armistice seront fidèlement exécutées et garanties par le gouvernement d'Autriche.

Le député auquel je réponds a dit que la flotte est partie de Venise pour Ancone, et il demande au Ministère si c'est là un mouvement stratégique, ou un départ concerté avec les puissances médiatrices, ou si c'est à cause de l'hiver. Je réponds: 1.° qu'il n'y a pas là de mouvement stratégique; 2.° que n'ayant pas d'alliés pour faire la guerre, nous n'avons pas d'ordres à recevoir de leur part, et que nous sommes libres, entièrement libres, sans dépendre de qui que ce soit, de faire entrer notre flotte au port de Venise ou de l'en faire sortir; 3.° que le blocus et les hostilités de l'Autriche ayant cessé pour ne plus recommencer, et Venise se trouvant à l'abri de toute attaque en ce moment, la présence de notre flotte n'est plus nécessaire en ce port. Il y a un député qui a dit s'entendre de marine. Or je lui demande, dans le cas qu'il connaisse Venise, s'il est possible que l'Autriche puisse reprendre cette position. Je ne veux pas vous en dire d'avantage, mais je vous prie d'être certains que le gouvernement ne manquera pas de faire tout ce qu'il croira à propos pour l'intérêt et l'honneur propre de l'Etat et de toute l'Italie.

MICHELINI A. Deggio dire nella mia qualità d'uomo di mare che io non credo che per il blocco di Venezia sia lo stesso che la nostra armata navale stia ad Ancona, oppure davanti a Venezia, cosa che, eziandio senza esser uomo di mare, si comprende facilmente da tutti e dal signor presidente dei ministri istesso.

Io domanderò quindi, riguardo al parco di Peschiera, se veramente sia stato restituito, perchè pare che il blocco sia abbandonato.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Non, monsieur, le blocus n'a pas été abandonné. J'ai eu l'honneur de dire que, malgré le départ de notre flotte, Venise est à l'abri de toute attaque de la part de la flotte autrichienne. Maintenant, faut-il que j'avoue en public toutes les raisons qui ont donné lieu aux mouvements de la flotte? Faut-il dire ce qu'on ne doit pas dire? Le fait est que Venise a été secourue par notre gouvernement. Quant aux mouvements que notre flotte a faits dans

l'Adriatique, elle les a faits parce que le gouvernement les lui a ordonnés, et pas pour autres motifs. (Gazz. P.)

DISCUSSIONE SUL DIRITTO D'INTERPELLANZA

MICHELINI G. B. Io ho chiesta la parola per istabilire quale sia il diritto dei deputati in fatto di interpellanze. I deputati hanno il diritto di fare al Ministero tutte quelle interpellanze che essi credono utili: questo diritto non ha limite alcuno, perchè i deputati non sono in istato di conoscere se le risposte alle loro interpellanze possano essere tali da compromettere o la salute pubblica, o solamente il pubblico vantaggio. Ma i ministri non sono sempre obbligati di rispondere a tali interpellanze: essi hanno non solamente il diritto, ma ancora il dovere di non rispondere quando dalle loro risposte può venirne nocimento allo Stato; perchè in tutte le interpellanze dei deputati è sempre sotto intesa la tacita condizione ch'essi non vogliono risposta se essa può essere dannosa.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Messieurs, je réponds à ce qu'on vient de me dire. J'avoue que je n'ai point fait de reproche d'indiscrétion à qui que ce soit. Je reconnais le droit que tous les députés ont de faire, bien ou mal à propos, des interpellations au Ministère. Je ne dirai pas que le Ministère a toujours droit de ne pas donner des raisons et des explications, mais je dirai qu'il y a de graves inconvénients à faire des interpellations auxquelles le gouvernement n'est pas prêt à répondre sur le champ. Ce n'est donc point pour faire un reproche, ce n'est point pour éviter les interpellations que je parle ainsi, mais je répète que ces interpellations seraient plus conformes aux usages parlementaires si elles étaient annoncées quelques jours avant, vu qu'il y a non-seulement des circonstances où le Ministère ne peut pas répondre de suite, mais il y a encore quelque fois de petites choses de détail qui ne peuvent pas être communiquées dans une réponse inattendue. Du reste, je répète que je n'ai point eu l'intention de faire des reproches aux députés; car je suis ici pour vouloir unir et non pas pour vouloir désunir. L'Italie n'a déjà que trop de divisions dans son sein; et ce n'est pas moi certainement qui viendrai les augmenter en faisant des reproches aux députés de cette Chambre. Je sais combien l'union est nécessaire à tous, puisque ce n'est que par elle que nous pourrions vaincre l'ennemi et assurer l'indépendance de notre patrie. Dans des circonstances comme celles où nous nous trouvons, il faut laisser de côté toutes les questions individuelles, et ne s'occuper que des grands intérêts de la nation. Les temps sont graves; il ne faut pas semer des désunions qui ne font que du mal à tout le monde (*Bisbiglio*).

MICHELINI A. Domando la parola per un fatto personale. Molte voci. No, no: ai voti!

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Je crois qu'il vaut mieux que l'honorable député parle puisque c'est pour un fait personnel qu'il demande la parole.

MICHELINI A. Voglio dire alla Camera che, come uomo di mare, e quasi invitato a parlare dallo stesso presidente del Consiglio, il quale affermava che era la stessa cosa che la nostra flotta stesse nelle acque di Venezia ovvero nel porto di Ancona, non poteva menargli buona cotale opinione; e che pertanto nè era indiscreto, nè dovea essere facciato d'indiscretezza alcuna.

IL PRESIDENTE. Il deputato Berchet ha la parola.

BERCHET. Io ne faccio rinuncia perchè desidero che i passi all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti se debbasi passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva).

(Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BROFFERIO SOPRA ALCUNI ARRESTI ED UNA PERQUISIZIONE ESEGUITASI, E SULL'INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO.

BROFFERIO. Anche a costo di passare per indiscreto farò anch'io un'interpellanza al Ministero. Lascio il mare e vengo alla terra (*ilarità*). Siamo, o signori, in dolorosi momenti, si fanno arresti, si fanno visite domiciliari.

Ho per fermo che gli arresti che seguirono questa mattina e questa notte, saranno stati ordinati dai tribunali competenti; ed ho per fermo altresì che se saranno posti in accusa onorati cittadini di non altro colpevoli che di qualche grido in piazza, non si mancherà di procedere in egual modo contro coloro che commisero esorbitanze a tutti notissime. È d'uopo che quelli che diconsi custodi dell'ordine pubblico imparino che, difendendo l'ordine, hanno pur obbligo di difendere la libertà alla quale mal si provvede facendo oltraggio a liberi cittadini mentre passeggiano inconsapevoli di provocare agitazioni (*Applausi*).

Mentre spero dalla giustizia dei tribunali pronto rilascio dei detenuti, chiedo conto al signor ministro delle visite domiciliari a cui fece procedere.

La gazzetta ufficiale ci partecipa che dall'ufficio di sicurezza pubblica si faceva una visita domiciliare in casa del signor Enrico Misley esule italiano, dal quale, nel 1850, si rivelavano con eloquenti pagine le torture italiane sotto il giogo dell'Austria.

Ora io chiedo al signor ministro per qual modo e in forza di qual legge egli si creda lecito di ordinare domestiche perquisizioni colla sua onnipotenza di polizia.

All'articolo 27 dello Statuto: — « Il domicilio è inviolabile; niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive. »

Un onorevole deputato del centro ci assicurava ieri, in nome del Ministero, che tutte le antiche leggi di polizia si avevano per abrogate, perchè ripugnanti collo Statuto. Quindi non posso trovare altra legge che faccia facoltà di violare il domicilio di un libero cittadino, fuorchè questa del Codice di procedura criminale.

« Art. 127. *Delle visite domiciliari.* (Legge) Il giudice incaricato dell'istruzione sull'istanza del pubblico ministero ed anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitazione o al domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano motivi per credere che ivi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità. »

Nessuno ha dunque diritto di procedere a visite domiciliari fuorchè il giudice che istruisce criminale procedimento, e ciò nei modi e nelle forme dal Codice prescritte.

La perquisizione che si fece al signor Misley venne forse ordinata dalla autorità giudiziale?

La stessa gazzetta ufficiale ci afferma il contrario; ho diritto pertanto di dichiarare altamente che il signor ministro ha violato le leggi costituzionali dello Stato (*Applausi*).

(Gazz. P., Conc. e Mess. T.)

PINELLI ministro dell'interno. Rispondo al signor avvocato Brofferio che è verissimo che si fece una perquisizione al domicilio del signor Enrico Misley. Il signor Enrico Misley at-

tualmente è forestiere, è di residenza in Ispagna, ed ha veramente il suo domicilio in quel paese, e conseguentemente, come forestiere, poteva essere soggetto alla sorveglianza dell'amministrazione di pubblica sicurezza; per questa ragione credo che non sia il caso di porre in dubbio il diritto dell'amministrazione di riconoscere se nel suo domicilio vi fosse luogo a questi sospetti. Si procedette a questa perquisizione nei modi più riguardosi, in pieno giorno e con tutte le cautele possibili, onde non fosse in nessun modo pregiudicato l'onore di questo signore; così si riconobbe per mezzo di questa perquisizione che non fosse fondato questo sospetto: e allora l'amministrazione pubblica, appunto per un delicato riguardo, onde non fosse in nessun modo oltraggiato l'onore di questo signor Misley, lo dichiarò nel pubblico giornale. Dirò di più che le leggi che danno il diritto all'amministrazione di pubblica sicurezza di fare perquisizioni in alcuni casi anche a cittadini, sono attualmente ancora in vigore: io non le ho vedute abrogate in nessun modo; anzi, dirò che le ho vedute usare più volte dai Ministeri che ci precedettero, ed è appunto in prosecuzione di questo uso che si fece questa perquisizione.

BROFFERIO. Dimando la parola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Si noti però che appunto dal Ministero che ci ha preceduti immediatamente furono fatte perquisizioni a varie persone distintissime di questa capitale, al signor conte Salasco, al conte Bury ed altri, e ciò avvenne per ordine della polizia, senza che perciò nessuno sollevasse la voce contro questo fatto, o pure se ne tenesse offeso. Noi quindi crediamo che si potevano molto meglio applicare queste misure a una persona che dimorava qui, e che era forestiere, se avevano potuto applicarsi ai concittadini nostri. (Gazz. P.)

CAVOUR. Il signor avvocato Brofferio cominciava dal fare allusione alla condotta tenuta dalla Guardia nazionale l'altra sera; essendo stato testimonia oculare di quanto accadde, mi alzò a protestare in faccia alla Camera contro l'insinuazione che egli si permetteva di fare contro di essa, e vengo a rettificare il fatto. Egli ha detto che la Guardia nazionale ha trascorso ad eccessi contro pacifici cittadini che passeggiavano tranquillamente in piazza Castello e mandavano di quando in quando alcune grida innocenti. Mi permetta di dirgli cosa fece la Guardia nazionale stata comandata in certo numero per ordine superiore: ne fu mandato un piccolo drappello sotto i portici delle Segreterie. Giunta colà, fu assalita da pietre, e due membri della mia compagnia, che fu denunciata al circolo politico come una compagnia infame, furono colpiti. Non risposero però a questi insulti menomamente. E v'ha ancor di più; poichè alcune persone si avventarono contro questi piccoli drappelli di militi e cercarono di strappar loro il fucile e la spada all'ufficiale che li comandava, questi generosi militi.... (*Rumori dalle gallerie*).

Io parlo in nome della Guardia nazionale di Torino, e mi stupisco che cittadini torinesi osino perturbarmi nel mio dire (*Nuovi rumori dalle gallerie*).

.... Ripeto che questi pochi militi, quantunque fossero soli 15 o 20, respinsero gli assalitori, ma non fecero loro alcun male. Venne quindi l'ufficiale superiore della milizia che ordinò all'assembramento di sciogliersi. Furono fatte le intimazioni, ma queste non furono seguite da nessun atto della Milizia, la quale rimase sino alle 10 e mezzo coll'armi al piede senza fare alcun moto. Giunta quell'ora, l'assembramento crescendo, fu dato ordine, da chi lo poteva, di sciogliersi, e la Milizia eseguì l'ordine, ma sempre coll'armi al braccio. Non era quindi lecito a chiunque del circolo politico o non del circolo di dire che alcun milite abbia fatto un atto ostile. Vera-

mente in alcuni assembramenti, che erano attorno alla Guardia nazionale, si profferirono grida non troppo innocenti, perchè si gridò: « *Morte al Ministero, evviva il lampione al quale fu impiccato il generale Latour, abbasso la Guardia nazionale.* » Se queste sono grida innocenti, ne lascio giudice lo stesso deputato Brofferio. Vi furono sicuramente alcuni della Guardia nazionale, i quali, a scampo di maggior disordine, uditi in certi crocchi profferire più forte tali grida, arrestarono alcuni individui che reputavano esserne gli autori (dico reputavano perchè non vorrei che le mie parole fossero interpretate a danno degli arrestati) e li tradussero alla *Piazza* dove non so cosa sia avvenuto. Ma protesto nel modo il più solenne che in quella circostanza la Guardia nazionale fece mirabil prova di moderazione, che sopportò pazientemente gli insulti e le ingiurie, e non fu che quando le fu imposto di sciogliere gli assembramenti che si mosse e procedette agli arresti, ma usò in questo pure la massima moderazione.

La Guardia nazionale di Torino ama la libertà quant' altri possa amarla, ma ama pure l'ordine, e saprà conservarlo quando le circostanze lo chiederanno (*Bravo! bene!*)

(*Gazz. P. e Risorg.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo la parola perchè la mia precedente risposta si riferisce solo ad una parte del discorso dell'avvocato Brofferio; e parmi necessario anche il rispondere all'altra.

Debbo avanti tutto confermare quanto diceva il deputato Cavour, e per rendere una pubblica testimonianza del modo col quale la Guardia nazionale nostra si è comportata l'altra sera, ella si mostra nella nostra capitale emula di quella di Genova, la quale eziandio non fece uso della forza, se non quando fu provocata in modo veramente indegno. Per buona sorte nella nostra città non si andò ancora tant'oltre.

Chè qui bastò l'attitudine ferma, ed il contegno dignitoso della Guardia nazionale potè imporre ai perturbatori. Dirò poi che gli arresti furono fatti dopo le intimidazioni, e dopo queste la legge degli assembramenti sottopone al pericolo degli arresti tutti quanti vi si trovano, e che non si dileguano tosto. Anche fra gli arrestati vi può essere chi abbia solo da rimproverarsi una negligenza di ubbidire all'ordine, una curiosità indiscreta, ma ciò sarà poi riconosciuto dai tribunali. Intanto posso assicurare la Camera che, appena fatti gli arresti, furono mandati all'autorità giudiziaria. Gli arresti poi che si fecero posteriormente furono fatti in tutti i modi legali. (*Gazz. P.*)

BROFFERIO. Mi duole che l'onorevole signor deputato Cavour, non meno che il signor ministro, abbiano alterato il senso delle mie parole. Io diceva che nella difesa dell'ordine pubblico si erano commesse esorbitanze, e non ho mai accusato.....

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ciò non è vero perchè neppure i carabinieri.....

BROFFERIO. Prego il sig. Ministro di non interrompermi; ella non ne ha diritto (*Bene!*).

Io non ho accusato in nessun modo la Guardia nazionale di Torino, come vorrebbero il signor Cavour e il signor Pinelli; solo ho lamentato che qualche milite commettesse biasimevoli esorbitanze. Le baionette incrociate, i fucili caricati, le sciabole menate in giro, sono pur troppo notissime cose; come è pure notissimo che qualche ufficiale della Milizia non aveva ribrezzo a menar colpi colla guardia della spada sulle spalle e sul capo degli infelici che sotto i suoi auspizii venivano brutalmente arrestati.

Di questi fatti risulterà in breve legalmente perchè sarà data istanza ai tribunali di abuso di potere contro coloro che macchiarono per tal modo l'onorata assisa di soldato cittadino.

Ma non per questo io permetterò a chicchessia di travolgere le mie parole dicendole dirette contro la Milizia nazionale, nobilissima Milizia che è decoro della patria, ed a cui vado superbo di appartenere (*Applausi dalla sinistra e dalla galleria*).

Il signor ministro ha detto che il signor Enrico Misley è spagnuolo; mi perdoni il signor ministro; il signor Misley è modenese. Ha, come esule, abitato la Spagna, ma non ha mai cessato di essere cittadino dell'Alta Italia.

Sono poi grandemente sorpreso come dopo le parole che il deputato Galvagno profferiva in questa Camera a difesa del Ministero, il signor ministro ci venga ad assicurare che le antiche leggi della polizia esistono ancora.

Non diceva il signor Galvagno con ministeriale approvazione che esse non esistono più perchè allo Statuto contrarie?.... Ora io instituisco questo dilemma: o non esistono più, e allora perchè invocarle? o esistono tuttavia, e allora a che le nuove leggi di pubblica sicurezza? (*Applausi*). Da questo bivio non può uscire il signor ministro; e, malgrado le sue risposte, io sono costretto a ripetere che egli si rese colpevole di un atto incostituzionale (*Applausi dalla sinistra e dalla galleria*).

(*Gazz. P., Conc. e Mess. T.*)

GUGLIANETTI. Giacchè la questione venne eccitata, conviene risolverla; conviene che si sappia se la libertà dei cittadini è guarentita, cioè se queste visite domiciliari possono essere ordinate dall'autorità di polizia, o se solamente l'autorità giudiziaria abbia questa facoltà. I cittadini hanno diritto di sapere in quale modo il loro domicilio possa essere turbato e chi ne abbia il diritto nell'interesse della legge.

Qualora il governo pensi che l'autorità della polizia possa far visite domiciliari, è necessario (e credo che tutta la Camera vi consentirebbe) di fare una legge che tolga questo esorbitante diritto, impossibile a conciliarsi colle franchigie costituzionali; qualora riconosca di non aver questo diritto, allora sarà il caso di non soffermarsi più lungamente sul dubbio mosso dall'avvocato Brofferio. (*Gazz. P. e Conc.*)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Devo prendere la parola per rispondere al deputato Guglianetti, e dire che l'unico fatto su cui possa rispondere il Ministero era quello relativo al signor Enrico Misley. Su questo fatto ho già dette le ragioni per cui non sarebbe il caso di fare ulteriori osservazioni. Per la mia opinione particolare mi sono già spiegato ampiamente. In quanto poi ai cittadini, io credo realmente che le leggi di polizia, quelle che specialmente provengono da semplici manifesti dei governatori, le quali erano quelle che potevano in qualche modo render meno tranquilla la vita dei cittadini, più non sono in vigore; di modo che resta inutile altra osservazione.

VIOGA. Mi scusi il signor ministro dell'interno, ma egli non risponde categoricamente a tutte le parti dell'interpellanza; egli fa distinzione tra le leggi dei governatori e le altre dell'antica polizia; risponde sulle leggi di governatori dicendo che non possono più autorizzare le visite domiciliari, ma nulla soggiunge e lascia irresoluta la dubbietà intorno alle altre leggi dell'antica polizia. Questo certamente non è atto a dar fiducia, a dar confidenza ai cittadini, ed è necessaria pertanto l'interpellanza dell'avvocato Guglianetti, ed è giusto che abbia una risposta precisa, generale, e completamente sufficiente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Dirò che veramente la mia opinione fu che fossero tutte abolite, ma ho sentito dall'opposizione tanto sostenere che potevano bastare le leggi di polizia ancora in vigore, che... (*Rumori alla sinistra, e dalla destra bene! bene!*)

(*Gazz. P.*)

GUGLIANETTI. Se questo è vero, ne segue che noi pos-

siamo ancora essere sotto questo pericolo, cioè, che il nostro domicilio possa essere soggetto a visite domiciliari per parte delle autorità di polizia; dunque ella crede che le autorità di polizia abbiano ancora il diritto di fare queste visite domiciliari? Desidero un sì od un no.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Non è questo....

VALERIO. Il signor ministro non ha domandato la parola.

IL PRESIDENTE. Neppur lei, signor Valerio (*Risa alla destra e al centro*).

VALERIO. Quando il regolamento non è osservato, si ha il diritto di chiederne l'osservanza (*Segni di approvazione a sinistra*).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola (*ridendo*).

Io ho risposto senza pur pensare al dovere di chiedere la parola, perchè l'interrogazione era così viva che mi eccitava a rispondere, ed ho risposto che credeva fosse questa una domanda per me. Del resto dico che nel dubbio io non uso un potere di polizia. (*Gazz. P. e Conc.*)

VALERIO. Domando la parola.

Quando un deputato dell'opposizione prende la parola senza chiederla, sempre il sig. Presidente si fa un dovere di dirgli che chieda prima la parola, come ha fatto testè al deputato Viora. Invece quando i signori ministri od i signori deputati del centro prendono la parola senza chiederla, il signor presidente non fa mai veruna osservazione. Il signor presidente si sovvenga che l'imparzialità è massimo suo dovere (*Bravo alla sinistra, bisbiglio al centro, approvazione dalle gallerie*). (*Conc.*)

IL PRESIDENTE. Io me ne appello semplicemente alla Camera, la quale può dichiarare che il signor Valerio s'inganna: io fo il mio dovere senza che altri si pigli la pena di rammentarmelo (*Breve silenzio*).

Il deputato Brofferio propone un ordine del giorno motivato. Esso è così concepito:

« La Camera, considerando che non si possono ordinare visite domiciliari se non a termini dell'articolo 127 del Codice penale, passa all'ordine del giorno. »

BROFFERIO. Domando la parola per svilupparla.

Bene osservava il signor deputato Guglianetti che non vuoi chiudere questa discussione senza una dichiarazione della Camera, la quale assicuri ogni onesto cittadino che può dormire tranquillo in casa sua, senza pericolo di sentirsi picchiare la porta nè di giorno nè di notte da commissarii di polizia. A quest'uopo depongo sul banco del presidente quest'ordine del giorno motivato: « La Camera dichiarando incostituzionale ogni visita domiciliare che non sia conforme all'articolo 127 del Codice di procedura criminale, passa all'ordine del giorno. »

Così non avremo fatto una vana contesa di parole, ma avremo dato fondamento ad una politica dichiarazione che sarà scudo e difesa della individuale libertà dei cittadini.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata).

CALVAGNO. Io non crederei che si possa decidere in materia di legislazione sopra un semplice ordine del giorno. D'altronde, dai termini con cui è concepito, mi pare che esso nulla venga a concludere. Perocchè vorrebbe esprimere che la inviolabilità del domicilio è garantita.

Ora questa guarentigia ne dà già lo Statuto all'articolo 22.

V'è alcun caso di abuso d'autorità?

Ebbene vi è un titolo apposito nel Codice penale su questi abusi. Dunque il privato che si sente oppresso da un abuso di

autorità, ricorra ai tribunali, ma non alla Camera. La Camera dichiara che lo Statuto è in vigore.

GUGLIANETTI. Lo Statuto, a mio avviso, è abbastanza chiaro per ritenere che l'autorità di polizia non ha dritto di violare il domicilio dei cittadini. Ma, giacchè il signor ministro ne dubita, conviene che la Camera spieghi la sua opinione a tale riguardo, mentre non si può rimanere sotto un pericolo così grave, che turberebbe profondamente le guarentigie della libertà individuale.

FERRARIS. La proposizione dell'avvocato Brofferio farebbe dare dalla Camera una deliberazione la quale, o non direbbe niente, o direbbe una cosa impossibile ed incostituzionale. Non direbbe niente qualora si concepisse unicamente che il domicilio è inviolabile, se non in forza di una legge (poichè ciò è nel testo preciso dello Statuto), testo che non ha bisogno di venire confermato, e che parmi che costituisca una delle basi fondamentali del nostro ordinamento sociale. Direbbe poi in ogni caso una cosa incostituzionale, imperciocchè verrebbe a provocare dalla Camera una deliberazione la quale sarebbe fuori del suo mandato.

Il determinare se vi sia o non la maggiore o minore estensione di una legge esistente appartiene al potere giudiziario, e per quanta sia l'onnipotenza della Camera, essa agirebbe fuori della Costituzione, qualora volesse usurpare sul potere giudiziario. Alla Camera spetta unicamente il dichiarare se esistono o non leggi in forza delle quali si possano far visite domiciliari.

L'ordine del giorno, se si prende sotto il rapporto della conferma dell'articolo 27 dello Statuto, non dice niente, anzi dice qualche cosa di meno. Se poi si voglia considerare e sostenere come una dichiarazione giudiziale, allora prego e supplico la Camera a volere restringersi nei limiti del suo mandato e del suo ufficio, che è quello di fare e non di interpretare le leggi.

JACQUEMOUD barone. L'ordre du jour motivé, proposé par monsieur Brofferio peut être considéré sous un double point de vue. Ou il veut proposer une interprétation des dispositions légales qui autorisent les visites domiciliaires, ou il entend formuler une plainte contre des fonctionnaires qui auraient commis un abus de pouvoir en procédant à la visite domiciliaire qu'il a signalée.

Dans le premier cas, une interprétation de loi faite par le pouvoir législatif est une véritable loi qui doit être formulée par celui qui la propose, être prise en considération par la Chambre, être discutée dans les bureaux et subir, en un mot, toutes les phases exigées par le règlement, pour les projets de loi. En conséquence, il doit indiquer les articles de loi qu'il s'agit d'interpréter. Ainsi il ne suffirait pas d'excepter, ainsi qu'il l'a fait, les cas prévus par le Code pénal; mais il faudrait encore mentionner plusieurs autres dispositions législatives qui autorisent les visites domiciliaires, telles que les lois des douanes, des bois et forêts et autres. En acceptant des formules générales et métaphysiques, on s'exposerait à porter la perturbation dans le système général des lois qui nous régissent. Je crois qu'il serait très-dangereux d'y porter atteinte sans avoir bien réfléchi sur chaque disposition spéciale, et en avoir apprécié les conséquences.

Dans le second cas, c'est-à-dire, si M. le député Brofferio entend formuler une plainte contre le fonctionnaire qui a procédé à la visite domiciliaire chez M. Misley, c'est aux tribunaux compétents qu'elle doit être portée. La division du pouvoir est la première garantie des libertés publiques. Si le pouvoir législatif commençait à formuler une opinion quelconque dans des circonstances particulières ou dans des cas

spéciaux qui doivent être fournis à l'appréciation de l'autorité judiciaire, il s'ensuivrait la plus étrange confusion des pouvoirs.

J'aurai l'honneur d'observer à la Chambre que depuis plusieurs jours nous employons la moitié des séances à discuter des questions totalement étrangères à l'ordre du jour annoncé par M. le président. Tantôt ce sont des interpellations à messieurs les ministres, tantôt ce sont des faits particuliers qu'on vient signaler. A Dieu ne plaise que je veuille porter la moindre atteinte au droit d'interpellation! Mais je crois qu'on devrait en prévenir la veille le bureau de la présidence, afin de les faire porter à l'ordre du jour pour le lendemain. Il serait même préférable que la Chambre voulût adopter un jour, chaque semaine, le samedi par exemple, pour évacuer ces questions. En les annonçant ainsi à l'avance, les discussions seraient beaucoup plus éclairées, parce que chaque député aurait le temps d'étudier ces questions sous toutes leurs faces, et les discussions seraient beaucoup plus courtes parce qu'elles auraient un but plus précis.

D'après ces considérations, je serais d'avis d'un ordre du jour pur et simple, et j'exprime un vœu dans l'intérêt de la plus prompte expédition des affaires publiques, c'est qu'on observe rigoureusement l'ordre du jour annoncé la veille pour la séance du lendemain. (Gazz. P.)

BROFFERIO. Rispondo alle osservazioni del deputato Galvagno, del deputato Ferraris e del signor consigliere Jacquemoud.

Si dice che trattandosi di delitto contro la libertà individuale, vuolsi far ricorso ai tribunali. Io non lo credo. Spetta al Parlamento e non ai tribunali ordinari di censurare gli errori dei ministri.

Soggiungo poi che i tribunali non potranno mai decidere legalmente di queste discussioni; se prima il Parlamento non manifesta la volontà sua. Infatti è detto all'articolo 27: « Il domicilio è inviolabile; » sta bene, ma poi soggiunge: « Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e delle forme che essa prescrive. »

La legge vorrebbe trovarla il signor ministro non solo nel Codice penale, ma anche nei regolamenti di polizia; e questa è questione politica che solo il Parlamento può sciogliere. Né mi muovono le ragioni del deputato Ferraris, il quale dice che io vorrei confinare la questione nell'angusto confine dell'articolo 127; poichè non sono io che riduco a questo confine la questione di visita domiciliare, ma il Codice; del resto non dissento di fare quelle maggiori modificazioni che potrà desiderare il deputato Ferraris purchè sia conservata la sostanza della mia proposta.

Quando poi il deputato Jacquemoud trova che si perde il tempo in discutere di cose nè serie, nè importanti, io son costretto a chiedergli che cosa egli trovi di più importante e di più serio della libertà individuale.

Soggiungo che mal si tenta di togliere alla Camera il diritto d'interpellare i ministri sulle più accese controversie del giorno. Dai primordii di questo Parlamento si è consacrato coll'uso questo altissimo diritto, e la Camera non permetterà che si faccia detrimento alla sovranità popolare.

(Gazz. P. e Conc.)

JACQUEMOUD G. Je réponds à M. le député Brofferio que la liberté n'est aussi précieuse qu'à lui-même. Je n'ai point porté atteinte au droit d'interpellation: et je persiste à dire qu'il serait très-avantageux à l'expédition des affaires publiques que les interpellations fussent annoncées d'avance, et que l'ordre du jour fixé pour chaque séance fût rigoureusement observé au lieu de sauter d'une affaire à une autre.

Nous avons employé deux heures et demie de cette séance à discuter un fait particulier, et il nous restera à peine une heure et demie à consacrer aux affaires générales de la nation.

L'honorable député Brofferio ne me paraît point avoir répondu à l'argument que j'ai eu l'honneur de faire à la Chambre pour prouver la nécessité de formuler régulièrement une proposition de loi, lorsqu'un membre de la Chambre vient proposer une disposition interprétative. La Chambre doit prendre des décisions en connaissance de cause; à moins d'être douée d'une mémoire et d'une conception vraiment extraordinaires, il est impossible que chaque membre de la Chambre ait toutes nos dispositions législatives présentes à l'esprit afin de se rappeler tous les cas qu'elles ont prévus et d'en faire immédiatement l'interprétation.

PESCATORE. Tra i Governi assoluti ed i Governi costituzionali vi corre tra le altre questa massima differenza, che nei Governi assoluti la persona del cittadino e suo domicilio sono soggetti non solo all'azione del potere giudiziario, ma anche all'azione affatto arbitraria del potere governativo; e nei Governi costituzionali, la persona del cittadino, le sue proprietà ed il suo domicilio non possono essere soggetti che all'azione dell'autorità giudiziaria. Questo è un principio fondamentale di tutte le costituzioni.

A questo riguardo la redazione del nostro Statuto è, a mio avviso, essenzialmente viziosa; giacchè dichiarando che le persone ed il domicilio sono inviolabili, che non possono essere violate salvo in conformità delle leggi, lasciano luogo a qualunque legge di polizia che esistesse, oppure che emanasse in seguito.

Mi permetterà la Camera di esporre brevemente come siasi introdotta nel nostro Statuto questa viziosa redazione, che è proprio contro la mente del legislatore e che, secondo me, bisogna afferrare ogni occasione che si presenta per correggerla e meglio dichiararla.

Prima del 1791 tutti sanno, tutti conoscono il sistema delle *lettres de cachet* che si usavano in Francia allorchando la polizia agiva senza legge alcuna. I legislatori del 1791 credettero di distruggere questo sistema dichiarando che il cittadino non poteva essere arrestato salvo in conformità delle leggi; perchè, dicendo questo, era detto che la sola autorità giudiziaria poteva agire, giacchè essa sola agiva in conformità delle leggi. Questa redazione però era viziosa, perchè se allora non vi era legge che autorizzasse il potere governativo ad agire contro l'individuo, tali leggi potevano emanare in seguito. Tuttavia nello stato d'allora questo esprimeva abbastanza il pensiero del legislatore di assoggettare i cittadini alla sola autorità giudiziaria.

Questa viziosa redazione fu conservata inavvertentemente nelle costituzioni susseguenti, ma nell'anno VIII fu conservata volontariamente, perchè allora i buoni principii non erano più riconosciuti, e il primo Console si valse di questa occasione per ridonare al potere governativo autorità ed azione sui cittadini. Infatti, pubblicate in seguito le leggi sulle pignioni di Stato, queste rimasero autorizzate dalla stessa Costituzione in virtù di quella viziosa formola, la quale non garantiva la libertà individuale, salvo in conformità delle leggi.

Non è meraviglia che nel 1814 questo vizio della Costituzione non sia stato corretto. Nel 1830 si fece troppo in fretta perchè si potessero correggere tutti i vizi della Costituzione del 1814. Parlo, come vede la Camera, delle Costituzioni francesi; ma sapendo che il nostro Statuto, nella parte di cui ragioniamo, fu copiato dalla Costituzione francese del 1830, appare in sostanza che il pensiero del nostro Statuto, come delle precedenti Costituzioni da cui deriva, si è questo, che

nissuno possa molestarsi nella persona o nel domicilio salvo per ordine di giustizia emanato nella forma legale; con ciò si intendeva, quando si sanciva, che nessuno possa molestarsi salvo in conformità delle leggi.

Questo io credo che sia il vero spirito dell'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio, e in questo senso io dichiaro di appoggiarlo.

FERRARIS. Prendo la parola unicamente per far notare al deputato Brofferio che non altrimenti la Camera consentirebbe alla sua proposta, salvo essa sia conforme al desiderio che tutti noi dobbiamo avere di emettere una deliberazione ragionata. Non parlo per ora della incostituzionalità, perchè mi riferisco a quanto ho già detto; ma dico soltanto che il voto che si emettesse non sarebbe sufficientemente ragionato.

Il deputato Brofferio certamente è giureconsulto peritissimo; anch'io mi applico allo studio delle leggi, ma non mi credo in grado di poter dichiarare che tutte le leggi le quali potessero egualmente essere in vigore ed autorizzare perquisizioni domiciliari siano raccolte nel Codice penale. Il Codice penale medesimo autorizza a riconoscere ancora l'esistenza di molte altre leggi, e questa è la precisa disposizione dell'articolo 800; per conseguenza io non mi sentirei in grado, quand'anche ne avessi il mandato, di poter dare un voto ragionato e coscienzioso, di dire cioè che l'autorizzazione di addivenire a perquisizioni domiciliari sia veramente ristretta nelle leggi che si citarono del Codice penale. Per conseguenza, eziandio per questo motivo, non potrà la Camera, ancorchè volesse altrimenti, dare il voto sull'ordine del giorno che è stato proposto.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola rileggo l'ordine del giorno motivato proposto dal deputato Brofferio per porlo ai voti (*Lo legge*).

BROFFERIO. Domando la parola

Io farei una modificazione consigliatami dalle parole del deputato Pescatore.

IL PRESIDENTE. Favorisca di scriverla.

PESCATORE. Propongo io un emendamento: « Considerando . . . »

IL PRESIDENTE. Lo presenti per iscritto.

PESCATORE. Prima lo comunico a voce:

« Considerando che non può aver luogo contro i cittadini alcuna visita domiciliare salvo in forza di un ordine dell'autorità giudiziaria, emanato nelle forme legali, la Camera passa all'ordine del giorno. »

NOTTA. Domando la parola.

Io vorrei soltanto una spiegazione dal deputato Brofferio... (*Interrotto da rumori*).

È soltanto una spiegazione per poter votare in coscienza.

VALERIO. Signor presidente, ora non si può accordare la parola a chicchessia.

IL PRESIDENTE. Aspetti che interroghi la Camera se vuole udire il deputato Notta.

Molte voci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE. Il deputato Notta ha la parola.

NOTTA. Domando soltanto al deputato Brofferio se egli nella sua lealtà intenda che con ciò si voti un principio di diritto costituzionale semplicemente, oppure intenda che abbiassi a votare nel senso di riprovare o non il fatto del Ministero contro il signor Misley, od intenda, in terzo luogo, se, sotto il nome di domicilio inviolabile, sia anche attribuita questa guarentigia ai forestieri, o soltanto si debba attribuire ai cittadini.

Prima di emettere il mio voto desidero di avere queste tre spiegazioni.

SINEO. Chiedo la parola per un richiamo al regolamento.

NOTTA. Se è in punto di diritto costituzionale, noi crediamo che tutti assentiamo che il domicilio deve essere inviolabile, e che non si può violare salvo che sia autorizzato dall'autorità giudiziaria, che è la sola competente a termini delle leggi; se si ha da votare sulla seconda questione relativa alla visita domiciliare del signor Misley, io confesso che non ho su questo fatto gli schiarimenti voluti per approvare o per disapprovare il Ministero; se è poi la questione nel vedere se si debba attribuire anche il diritto costituzionale di cui si tratta ad un forestiere, ad uno che non abbia diritto di cittadinanza, direi che questa questione non è abbastanza discussa, e che noi non siamo nel caso di provvedervi con sufficiente cognizione di causa.

IL PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola per un richiamo al regolamento.

SINEO. A termini del regolamento, articolo 20, l'oratore non si può indirizzare che al Parlamento, che all'Assemblea; e questo, a mio avviso, esclude che si possano fare delle interpellanze individuali ai deputati; perciò io credo, a questo riguardo, di dover instare per l'osservanza del regolamento.

Noi qui votiamo, come ha detto il deputato Notta, ognuno secondo la propria coscienza, che pertanto deve essere regolata dalla lettera della proposta. Noi dobbiamo esaminare se la proposta è costituzionale, se lo scopo di guarentire le nostre libertà realmente ci guarentisse la schietta esecuzione dello Statuto. Mi pare che sia questa la sola considerazione che deve muoverci nel nostro dubbio. Io trovo che la proposta che è stata fatta è costituzionale, trovo che conduce alla schietta applicazione dello Statuto; e quindi anche io voto in questo senso: soltanto, perchè non amerei che potesse ancora rimanere nell'animo di qualcuno il dubbio che la proposta sulla quale si voterebbe abbia qualche cosa di contrario alla ingerenza dell'ordine giudiziario (obbiezione che fu fatta da uno dei precopinanti), dirò che giusta le leggi vigenti l'ordine giudiziario non può fare dichiarazioni generali; i magistrati non possono che giudicare sui casi speciali che loro sono presentati; non possono dunque dare nessuna declaratoria in massima, e parimenti nessuna declaratoria la quale salvi pei fatti successivi la libertà dei cittadini. I magistrati possono assolutamente soltanto decidere le contese che si presentano, e in quanto all'ordine pubblico provvedere col punire od assolvere gli inquisiti; quindi qui non si può aver tema di ledere le prerogative dell'ordine giudiziario. Ora si sarebbe evitato il dubbio se le visite domiciliari si possano autorizzare senza che siano richieste dall'autorità giudiziaria, e questo dubbio è bene che si risolva con una dichiarazione della Camera.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Brofferio è redatto nuovamente dal deputato Pescatore nella maniera seguente (*Vedi qui contro*).

Annunzio pure alla Camera che il deputato G. B. Michelini ha presentato un altro ordine del giorno motivato del tenore seguente:

« Ritenute le dichiarazioni del signor ministro dell'interno, la Camera riconoscendo non essere conforme all'articolo 27 dello Statuto la visita domiciliare fatta in odio del sig. Misley, passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Michelini è invitato a sviluppare il suo ordine del giorno.

MICHELINI G. B. Il mio ordine del giorno tende a conciliare le varie opinioni (*Rumori*) ed a porre la questione sul

suo vero terreno. Diffatti qual è l'obbiezione fatta contro l'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio? Si dice, nè forse a torto, che noi non dobbiamo interpretare le leggi in modo generale. Limitiamoci adunque ad esprimere la nostra lode od il nostro biasimo sull'atto ministeriale di cui si tratta, cioè sulla visita domiciliare fatta in odio del signor Misley; a questo appunto tende unicamente l'ordine del giorno da me proposto.

IL MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

VALERIO. Domandi prima se è appoggiato.

IL PRESIDENTE. Prego il deputato Valerio a non interrompermi continuamente. Domando se l'ordine del giorno del deputato Michelini è appoggiato. Chi intende d'appoggiarlo voglia alzarsi.

(Non è appoggiato).

Rimane l'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio e modificato dal deputato Pescatore, lo rileggerò (*Vedi sopra*).

Se alcuno domanda la parola

Alcune voci. La chiusura!

IL PRESIDENTE. Il deputato Cassinis aveva domandato la parola prima, se la Camera vuole che si chiuda la discussione

Alcune voci. Sì, sì.

CASSINIS. Io ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice

IL PRESIDENTE. Prima di tutto debbo domandare se è appoggiato l'emendamento Pescatore.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

IL MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

IL MINISTRO DELL' INTERNO. Il deputato Pescatore ha presentato un emendamento all'ordine del giorno motivato dal deputato Brofferio; è questo il primo momento in cui si legge l'emendamento formulato dal deputato Pescatore; è impossibile dire che sia chiusa la discussione in questo momento che si legge la formola: si deve discutere in conseguenza, e credo che il deputato Cassinis, il quale ha chiesto la parola, debba averla.

CASSINIS. L'onorevole deputato Brofferio comprese che non si poteva dalle Camere esercitare un potere giuridico, nè interpretare una legge se non colle forme e nei modi coi quali si fanno le leggi stesse. Quindi, stretto da queste irrecusabili verità, egli dichiarò che non intendeva di formulare coll'ordine del giorno per esso proposto, od un'interpretazione giuridica, od un'interpretazione legislativa, ma bensì averlo proposto come un voto di censura al Ministero.

Quest'ordine del giorno venne emendato dall'onorevole deputato Pescatore, e ridotto ad una formola la quale può presentare certamente e presenta sotto un certo aspetto un canone di suprema verità e giustizia.

Ma, signori, possiamo noi deliberare sopra quest'ordine del giorno qual venne proposto ed emendato dal deputato Pescatore senza riferirlo alla sua origine, ed anzi alla causa che lo determinò e che il deputato Brofferio ha pure sì chiaramente espressa? No, noi possiamo. Imperocchè, od egli intende che si proclami il mentovato principio per la presente opportunità, quella appunto cioè onde è nata la discussione, ed in allora noi ci troviamo precisamente nell'ordine del giorno proposto dal deputato Brofferio, ed a cui esso medesimo, accostandosi all'emendamento del deputato Pescatore, rinunciò; od intendiamo che, indipendentemente dall'opportunità preaccennata, la Camera interpreti una legge, e noi nol potremmo senza

usurpare sul potere giudiziario o senza seguire le forme ed i modi coi quali il Parlamento statuisce le leggi.

Il principio, diss'io, può essere giusto per sè, può essere lodevole. Se fosse nudo, cioè: *il domicilio è inviolabile*, chi oserebbe dubitarne un istante? Ma l'articolo 27 dello Statuto v'aggiunge di più: *Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme ch'essa prescrive*. Non tratterebbesi adunque di giudicare intorno al mentovato principio, ma quali siano le leggi concernenti alle perquisizioni domiciliari tuttavia in vigore e quali più non lo siano; ond'è che l'indicato principio trovasi nella specie implicato in una questione giuridica la quale vuol essere attentamente esaminata.

Or bene, mentre noi ci troviamo in sì fatti termini, ove sotto l'ombra di un principio che ha tutta l'apparenza della maggiore liberalità, adottassimo l'ordine del giorno proposto, che avremmo noi fatto? Non potendosi esso distruggere dalla causa prima ond'ebbe origine, noi avremmo fissata una proposizione che dietro a maturo esame può essere in vario senso risolta, per applicarla non solo ad un fatto eseguito prima della decisione medesima, ma per dedurre di più un voto di censura contro del Ministero! Imperocchè noi verremmo per tal guisa a dichiarare che ove si fosse fatta una perquisizione domiciliare al signor Enrico Misley non secondo il tenore che noi vorremmo stabilire, ma secondo un modo diverso e sulla cui legalità o non la questione è altamente grave ed indecisa, egli avrebbe violata la legge, anzi pur lo Statuto, e per tal modo noi infliggeremo una censura al Ministero senza avere ben conosciuta e ponderata la duplice condizione del fatto e del diritto che dovrebbe essere di guida ad una decisione siffatta.

Conchiudo pertanto: o noi adottiamo l'ordine del giorno del deputato Pescatore indipendentemente dalla causa che lo ha determinato, ed allora noi stabiliamo un'interpretazione giuridica o legislativa, nel primo caso fuori dei nostri poteri, nel secondo fuori delle forme a tal fine prescritte; ovvero lo si adotta, condotti più dall'apparente liberalità del principio che da un ponderato esame dei suoi rapporti giuridici, ed in tal caso, dietro alle dichiarazioni emesse dal deputato Brofferio e alle quali nulla detrae l'emendamento, noi infliggiamo al Ministero una censura non meno involontaria, quanto ingiusta.

Propongo pertanto l'ordine del giorno puro e semplice.

(Gazz. P.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO. Io aggiungo alle parole dette dal deputato Cassinis, che il principio posto dal deputato Brofferio al suo ordine del giorno motivato è una vera censura che si vuole infliggere al Ministero (*Rumori di disapprovazione alla sinistra e nella galleria*). Perchè sotto qualunque colore si trasformi la questione, è ciò che s'intende, è ciò che si vuole; sarà la quinta, la sesta, la settima volta che si fa una questione ministeriale, nè io perciò lascerò dal dichiarare che la tengo per tale, e conseguentemente invito la Camera a pronunziarsi altamente. (Gazz. P. e Risorg.)

VIOIRA. Quando il Ministero ha dichiarato che nelle discussioni medesime di libertà individuale, e quando pure si tratta di vedere se possiamo senza decreto del giudice competente essere molestati colle visite domiciliari, anche qui si fa una questione ministeriale, io dichiaro che in questo punto la questione viene pregiudicata da preoccupazioni, e la Camera non è più libera di votare.

Voci dal centro. No! no! (*Agitazione*).

IL PRESIDENTE. Domanderò se sia appoggiato l'ordine del giorno puro e semplice

(Confusione di voci diverse; il Presidente richiama all'ordine).

PESCATORE. Non può essere stata mia intenzione di proporre un ordine del giorno che possa contenere una censura al Ministero relativamente ai fatti da cui nacque la controversia; giacchè, come la Camera ha veduto, io era assente sul principio della discussione. Ma sento che si disconosce qui, od almeno si revoca in dubbio uno dei più riguardevoli principii costituzionali. Io ho creduto di mio dovere il proporre un ordine del giorno in questo senso, che sia assicurato il principio (credo che tutta la Camera possa convenire in questa sentenza), giacchè ho udito dal mio vicino che i fatti da cui nacque la questione attuale non sono bene accertati, anzi contestati dal ministro (*Interruzione*).

Dunque la Camera votando questa proposta si riferirebbe implicitamente, in quanto ai fatti particolari, alla coscienza del Ministero, alla nota sua volontà di eseguire la legge, e si dichiarerebbe sostanzialmente contenta di dichiarare il principio.

Io dunque concludendo dichiaro che non intendo di inferire alcuna censure coll'ordine del giorno da me proposto.

(Gazz. P.)

CAVOUR. Io aveva domandata la parola per osservare che il deputato Pescatore non fu l'autore dell'ordine del giorno, e che questo fu proposto dal deputato Brofferio.

Il deputato Brofferio disse apertamente che egli proponeva quell'ordine del giorno perchè voleva che la condotta del Ministero fosse biasimata; lo disse e lo ripeté. Il mio onorevole amico il deputato Notta, allontanandosi alcun poco dal regolamento pregò l'onorevole deputato Brofferio di dare più ampia spiegazione, giacchè se egli voleva dichiarare apertamente alla Camera che non vi era nel suo pensiero l'intenzione di censurare il Ministero, egli e molti dei suoi amici avrebbero votato senza alcuna difficoltà per l'ordine del giorno proposto. Il silenzio del deputato Brofferio ci fa credere che egli persista nella prima sua intenzione, cioè che intende che l'ordine del giorno abbia due scopi, l'uno di biasimare il Ministero, l'altro di proclamare un principio al quale tutti consentiamo.

Ripeto ancora, che se gli onorevoli autori della proposizione vogliono dichiarare apertamente (*Interruzione*). Io credo che ho diritto di chiedere e dare questa spiegazione.

Io dico dunque, che se gli autori della proposizione dichiarano che ritirano quella parte che potrebbe inferire una censura al Ministero, io voterò l'ordine del giorno; se poi col loro silenzio non vogliono dare queste spiegazioni, possono lasciare un dubbio che sarà male interpretato domani dalla stampa e dal paese, cioè per un voto di censura contro il Ministero, e in tal caso io voterò contro l'ordine del giorno; giacchè il Ministero non potrebbe e non dovrebbe rimanere al potere, se la Camera adottasse un ordine del giorno il di cui autore dichiara di volere con esso biasimare la condotta ministeriale.

(Gazz. P. e Risorg.)

CRETIN. L'emendamento proposto dal deputato Pescatore si riferisce al senso che ad autorizzare le visite domiciliari bisognerebbe che vi fosse sempre un ordine dell'autorità giudiziaria. Ora io osservo primieramente che nell'articolo 27 dello Statuto non si è parlato della legge penale; si è detto semplicemente della legge in genere e nelle forme che essa prescrive. Ora, non solo nel Codice penale vi sono regole stabilite per queste perquisizioni, ma anche in altre disposizioni e specialmente nella legge forestale del 1835 si legge quanto segue:

« Possono eziandio li guarda boschi procedere ad ogni perquisizione domiciliare sempre che vi sia fondato sospetto

e si trovino nascosti in luoghi disabitati; ma è vietato d'introdursi nelle case, fabbriche, officine e cortili interni, recinti, senza essere accompagnati dal giudice, o dal commissario di polizia, ovvero dal sindaco di una delle amministrazioni del comune. »

Simile disposizione si riscontra anche nella legge doganale, nella legge sulla caccia; conseguentemente io non potrei votare per quel progetto di emendamento, che rifletterebbe unicamente l'ordine dell'autorità giudiziaria.

SULIS. La questione poteva dirsi ministeriale nel modo che si era proposta dal deputato Brofferio; ma il sospetto deve cessare dopo l'emendamento proposto dal deputato Pescatore all'ordine del giorno. Diffatti, la redazione del deputato Brofferio è evidentemente provocata dal fatto del signor Misley, ma essendo questo primario concetto tolto dall'emendamento del deputato Pescatore, che opportunamente vi introdusse il titolo *cittadini*, non è più il caso di questione ministeriale. Adunque rimane ad esaminarsi l'obbiezione opposta a questo ordine del giorno, d'essere cioè superfluo perchè non dichiarante altro che l'articolo 27 dello Statuto.

Io credo che nulla vi sia di superfluo in ciò che la Camera adottando l'ordine del giorno motivato proclamerà solennemente che l'articolo 27 dello Statuto è prezioso monumento delle nostre pubbliche libertà; e perchè siffatta dichiarazione avrà una ragguardevole morale importanza, per ciò si è che io la appoggio.

(Gazz. P.)

GUGLIANETTI. Rispondo al signor conte di Cavour che la proposta del deputato Brofferio fu da lui ritirata; epperò è inutile l'intrattenersi sui motivi che l'hanno dettata e sulla portata della medesima riguardo al Ministero: la proposizione su cui verrà la discussione è quella del deputato Pescatore; questa sola deve formare l'oggetto delle nostre deliberazioni.

Dichiaro poi che non so comprendere come un deputato, prima di approvare o disapprovare una proposta, debba conoscere se torna o non accetta al Ministero. Il signor conte di Cavour ci ha detto che ravvisa giusto ed opportuno l'ordine del giorno motivato dal deputato Pescatore; a mio avviso non gli resta altro che ad appoggiarlo col suo suffragio.

Riguardo a me, quando sono convinto che una proposizione è giusta, è convenevole, che è inoltre necessaria a tranquillare l'animo dei cittadini contro un pericoloso diritto che le autorità di polizia si vorrebbero arrogare, io non mi curo punto di cercare se dessa sia o non aggradevole al Ministero; piaccia o non piaccia ad esso, purchè giovi ad assicurare le libertà popolari, io non esito ad approvarla; perchè noi siamo qui a tutelare i diritti del popolo, non a compiacere il Ministero. La volontà di questo non fu mai, nè sarà una ragione del mio suffragio (*Approvazione, applausi dalla sinistra, reclamazione su qualche stallo del centro*).

(Conc.)

SULIS. Domando anch'io la parola per un fatto personale. Io non posso passare sotto silenzio l'insinuazione che vorrebbe fare il deputato Guglianetti sulla differenza da me posta della questione che io affermai non ministeriale, e che altri qualificarono per tale. Io dissi che la questione non è ministeriale pel solo motivo che per dirsi tale bisognerebbe restringerla al fatto del sig. Misley, che per ordine della polizia soggiacque ad una visita domiciliaria. Ora il deputato Brofferio asseriva essere il Misley cittadino, il ministro dice esser invece forestiero; quindi io non ho argomenti sufficienti per approvare o disapprovare quella visita domiciliaria, perchè tuttora mi è ignoto se il signor Misley sia o no cittadino: se il fosse, io non dubito di dichiarare arbitraria la violazione del domicilio; ma, ripeto, su ciò mancano gli argomenti del giudizio, ed altronde l'or-

dine del giorno motivato dal deputato Pescatore esclude questa questione. Credo quindi di votare liberamente e senza reticenza di celate cagioni, che per me non esistettero mai, nè mai potranno esistere.

NOTTA. Qui si è detto, si è voluto supporre, fare l'insinuazione che chi vota o non vota in un senso vorrebbe con ciò far piacere o dispiacere al Ministero; io credo che dobbiamo tutti spiegare i nostri voti; a me, a molti miei amici poco importa di far piacere o dispiacere al Ministero. Quel che importa a noi si è di fare il nostro dovere e di votare secondo coscienza. Ora, o si vuole porre in controversia alcuno dei diritti della Costituzione, ed allora noi li difenderemo anche a costo della vita (*Harità di alcun deputato della sinistra*), (ne abbiamo dato esempio più di quelli che sogghignano), o si tratta di fare piacere o dispiacere al Ministero, ed allora io dico che non avremo riguardo di fargli dispiacere tuttavolta che vedremo nella sua condotta un abuso dell'autorità; ma finchè, quanto a me, non ho dati sufficienti per vedere se vi fu questo abuso o non, giammai condannerò il Ministero, nè per condannarlo mi bastano le allegazioni nè del deputato Brofferio, nè di qualunque altro. Io non ho mai adulato il principe quando era assoluto, nè adulerò mai il popolo quando il medesimo voglia trascendere i limiti del diritto.

GENINA. Nella mia maniera di vedere, è una sola la questione, la questione cioè d'interpretare lo Statuto. Io lascio da parte tutte le altre questioni; convengo col modo in cui lo interpretò il deputato Pescatore: ma per altro io non convengo nella forma in cui si vorrebbe interpretare, poichè io sono persuaso che per interpretare qualunque legge, e tanto più lo Statuto, che presenta qualche dubbio, bisogna fare una proposizione di legge la quale sia studiata, onde così l'interpretazione abbia tutta la sostanza da essere ragionata, e non bisogna che una interpretazione così importante venga all'ordine così impreveduta; quindi io voterei contro l'ordine del giorno del deputato Pescatore, perchè io sono d'avviso che non debba interpretarsi mediante un semplice ordine del giorno, ma che occorra una legge onde l'interpretazione abbia quella potenza che deve avere.

IL PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. Sono assai lontano da mettere in forse la indipendenza delle opinioni del deputato Notta, ma egli mal si appone osservando ch'io abbia fatte semplici allegazioni. Piaciagli d'avvertire che il signor ministro ha dichiarati verissimi i fatti da me dichiarati, e che le mie allegazioni acquistarono dalla confessione ministeriale il carattere d'incontestata verità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo la parola per dire che so benissimo il signor Misley essere modenese di nascita, ma essere pur noto che egli ha domicilio e possessioni in Spagna, e che si è sempre dichiarato spagnuolo, e qui è soltanto di passaggio, e la sua dimora non è che all'albergo.

Alcune voci. Domicilio non è cittadinanza.

IL PRESIDENTE. Io metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice; chi intende si adotti l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Alla prova e controprova l'ordine del giorno puro e semplice è adottato).

L'ordine del giorno reca la relazione di nuove elezioni.

Il deputato Guglianetti, relatore del primo ufficio, ha la parola.

(Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI

GUGLIANETTI, relatore. Il collegio elettorale di Castelnuovo-Scivria conta 590 elettori, di questi 92 intervennero

alla prima adunanza del giorno 8 corrente mese, nessun candidato ottenne la maggioranza assoluta di voti.

Il seguente giorno, procedutosi alla votazione tra il signor canonico Luigi Pernigotti e l'avvocato-medico Giacinto Salvi, che avevano riunito maggior numero di voti nel dì antecedente, il primo ottenne 50 suffragi, il secondo 32; quindi il canonico Pernigotti venne eletto e proclamato deputato.

Le solennità materiali si ravvisarono dall'ufficio osservate. Ma nel verbale di elezione havvi una protesta del signor notaio Pedevilla, primo scrutatore, che sostenne quella nomina surrepita con maneggi ed intrighi, riservandosi in tempo utile di provarlo. L'ufficio aveva opinato di proporre alla Camera la sospensione di quella elezione; ma nel frattempo giunse una protesta di alcuni elettori, di cui darò lettura:

« Signori deputati,

« I sottoscritti accusano surrepita l'elezione del canonico Pernigotti a deputato del collegio di Castelnuovo-Scivria. Per appoggiare quest'accusa sono pronti ad attestare con loro giuramento essere cosa di fatto:

» Che il signor Francesco Aragona di Serravalle, giudice in Castelnuovo-Scivria (qualità autorevole, la quale importa moltissima influenza sui borghigiani e specialmente sugli agricoli), appena saputa la nomina del signor Ferlosio ad altro impiego, cercò accaparrarsi i voti in favore del canonico Pernigotti suo compaesano;

» Che, pubblicatosi l'avviso di congrega del lodato collegio per l'elezione del nuovo deputato, abbordò ed esortò quanti elettori ha potuto ad eleggere il detto canonico Luigi Pernigotti;

» Che per raggiungere più sicuro il suo intento, non solo non si limitò ad esaltare i pregi ed i principii politici del suo protetto, ma appena intese parlarsi in favore dell'avvocato e medico Giacinto Salvi di Voghera, volle intaccarne la fama facciandolo di repubblicano e di rivoluzionario;

» Che, non pago di ciò e di tutte le verbali raccomandazioni, distribuì, o fece distribuire, massime agli elettori agricoli, per mezzo degli uscieri di sua giurisdizione, delle guardie campestri e dell'ex-frate Ostelli don Carlo, bigliettini contenenti il nome e cognome del suddetto suo proposto;

» Che tanto nel primo giorno di congrega che nel secondo (ed in questo tralasciò perfino di tenere la solita udienza) non abbandonò quasi mai la contrada ed il piazzale che mettono al luogo destinato per la riunione del detto collegio, e che a vista di tutti parlava, o faceva parlare dai suoi commessi, ed a qualunque elettore che passasse forniva di biglietto, ove non ne fossero ancora provveduti. »

L'ufficio unanime cominciò ad entrare nell'opinione che la condotta di questo giudice, il quale, abusando della sua posizione aveva per tal modo influito e cercato d'influire sulla elezione, usando anche a tale scopo degli uscieri e delle guardie forestali, e di altre persone addette all'ufficio, era affatto contraria al suo dovere ed a quella indifferenza che un magistrato deve dimostrare in così delicate emergenze, e che non solo meritava severi rimproveri, ma che conveniva pur sottoporlo ad un procedimento qualora i fatti allegati si confermassero. Quindi l'ufficio conchiuse che le carte si dovessero mandare al ministro di grazia e giustizia, perchè, assunte le opportune informazioni, veda se vi ha luogo a procedimento contro questo giudice nel modo dalla legge stabilito. Ma a questa prima deliberazione succedeva un dubbio, se la nomina dovesse essere convalidata, oppure se l'inchiesta, che parve doversi dirigere contro il giudice, dovesse pure aver effetto di sospendere l'elezione.

La minoranza dell'ufficio opinò che non si potesse istituire

un'inchiesta contro il giudice, appunto pei fatti relativi alla elezione, senza intaccare gravemente l'atto stesso che ne è il risultato; che l'influenza del giudice sia stata illegittima ed arbitraria non v'ha dubbio; pareva adunque non potersi ammettere a sedere in quest'assemblea chi ripetesse la sua nomina non dal libero voto del popolo, ma da intrighi e maneggi riprovevoli.

Questa opinione non tornò accetta alla maggioranza dell'ufficio, la quale credette potersi approvare l'elezione di quel collegio, appunto perchè constava essersi osservate le formalità, e fra le altre che i bullettini su cui gli elettori scrissero il nome del deputato erano stati distribuiti dal presidente durante l'adunanza. Quindi parve che questa circostanza avesse in certo modo ridonata la libertà agli elettori i quali fossero nella facoltà di valersi dei biglietti distribuiti dal giudice o dai commessi, e di non valersene nel momento che scrivevano il nome del candidato.

Conchiudo quindi, a nome dell'ufficio, per l'approvazione dell'elezione, e pel rinvio delle carte al signor ministro della giustizia per le opportune misure contro il procedere illegale del giudice di Castelnuovo-Scrvia.

DEPRETIS. Io mi oppongo alle conclusioni della maggioranza dell'ufficio che ha esaminato questa elezione: ammettere l'inchiesta contro il giudice, e nel tempo stesso convalidare come regolare l'elezione, è a mio avviso contraddittorio. Poichè se nel voto vi è stata influenza del giudice stesso, e se quindi non può considerarsi per libero il voto, bisogna assolutamente sospendere almeno l'approvazione dell'elezione, onde la rappresentazione nazionale non sia falsata ed il voto degli elettori si accerti che fu libero.

BUNIVA. Io ho attentamente sentito i vari fatti imputati al giudice di cui si tratta; per dire la verità non trovo niente in questi fatti che ecceda i limiti di quelle sollecitazioni le quali sono frequentissime da una parte e dall'altra, e la qualità di giudice nemmeno mi pare che potesse dar luogo a gravi rimproveri contro la persona di cui si tratta. Pertanto io stimo che l'ufficio ha ragionato molto giustamente, qualunque sia il fatto del giudice, il quale fatto nella linea di condotta sua particolare, come giudice, potrebbe per avventura dar luogo a qualche rimprovero. Ma per tal motivo non si deve annullare l'elezione. Ciò non deve aver luogo fuorchè quando concorrano gravissimi, conchiudentissimi argomenti per provare che questa elezione sia veramente stata falsata.

Ora, dal complesso dei fatti che si sono esposti dal relatore di queste conclusioni, pare che questo giudice è stato oltremodo sollecito, pare che è stato forse anche più sollecito di quanto la sua condizione di giudice il potesse consentire, ma dalla maniera con cui si votò, dal numero dei votanti e da tutto il complesso della votazione, si deduce che la votazione fu sincera.

Ora a questo punto, io dico, noi non dobbiamo per un fatto straniero al deputato, per un fatto in cui egli forse è innocentissimo, noi non dobbiamo punirlo, non dobbiamo escluderlo dalla Camera.

Io dunque credo giudiziosa la conclusione dell'ufficio, e sono d'avviso che è bene il signor guardasigilli esamini in qual modo il giudice si condusse su quelle sollecitudini che si poterono permettere ad uno straniero. Forse sarebbe stato meglio che se ne fosse astenuto il giudice medesimo; ma credo poi che dobbiamo rendere al deputato la giustizia di mantenerlo nel posto che gli elettori gli hanno accordato.

VESME. Come membro dell'ufficio primo, che emanò la relazione, e come appartenente alla maggioranza del medesimo, devo spiegare le ragioni che lo indussero a prendere

questa decisione. Il giudice, per promuovere il suo candidato si restrinse a due cose: lo raccomandò, tentando di farlo parere migliore dell'altro, accusando l'altro, e forse anche calunniandolo colle parole di *repubblicano* e simili; in quanto a questa parte la maggioranza dell'ufficio fu di opinione che non bastasse ad invalidare la elezione, nello stesso modo che non avrebbe bastato ad annullarla se per far ammettere un deputato dell'opinione più avanzata, si fosse detto che il deputato contrario è un retrogrado; poichè è lecito lodare o biasimare l'eligendo, purchè nulla si dica nella seduta, il che influirebbe sulla validità dell'elezione.

L'altra accusa è che il giudice abbia distribuito biglietti col nome del deputato che si suggeriva che si eleggesse; allora subito l'ufficio esaminò attentamente il processo verbale per vedere se si fosse dato il voto con questi biglietti, ma il processo verbale dice espressamente che il nome della persona eletta fu scritto nell'ufficio, che le formalità volute dalla legge furono adempite; dunque questi biglietti non furono altro che un'indicazione, un modo di proporre quella persona, senza influire sull'atto dell'elezione; cosa perciò parimente lecita; il motivo principale pel quale l'ufficio deliberò che si dovesse fare un'inchiesta sulla condotta del giudice, e perchè questi biglietti li fece in parte distribuire per mezzo degli uscieri, nel che parve che eccedesse, servendosi di persone d'ufficio per un caso che era tutto suo personale. Imperocchè nessuno, credo, vorrà contendere che il giudice, che al tempo stesso è cittadino ed elettore, non come giudice, ma come individuo, non possa dare il suo parere. E tanto più che in questo caso l'abbia fatto come cittadino, e non come giudice, appare dacchè la persona che egli proteggeva era suo compaesano, e non un impiegato od altra persona, per la quale si potesse supporre che il giudice avesse agito come tale, e per influenza ministeriale.

Non pare adunque esservi motivo di annullare l'elezione, e l'influenza esercitata dal giudice essere stata un effetto ed una espressione della sola sua volontà individuale, la quale doveva essere libera nel giudice come in qualunque altro cittadino.

BRUNIER. Nous avons déjà un précédent de ce genre dans la Chambre, à l'occasion des élections de M. De Martinel et de M. De Vilette. Alors la Chambre a jugé à propos de suspendre leur élection, afin d'avoir le temps de s'informer si les bruits qui avaient eu lieu n'avaient pas influé sur le vote. Je crois que cet exemple doit nous servir de règle aujourd'hui. Je crois qu'il est dans la dignité de la Chambre d'ordonner une enquête à cet égard, afin que l'on sache que ce n'est pas permis à un député d'entrer dans cette assemblée par le moyen d'intrigues.

FERRARIS. Aveva chiesta la parola per richiamare alla memoria della Camera che l'inchiesta che ella aveva creduto di ordinare sulla elezione del conte di Vilette tendeva a verificare se in quella sezione si fosse proceduto alla seconda votazione, se fosse stata privata del voto di molti degli elettori, perchè appariva, dalla dichiarazione fatta dal presidente, che quelli che avessero preso parte alla prima votazione non potessero prender parte alla seconda.

Io chiedo alla Camera che quando fosse questo fatto risultato di quella gravità, non ne sarebbe potuta venire l'illegalità dell'elezione, non solo per l'influenza che avrebbe potuto avere sui voti, ma sì pure per l'infrazione del regolamento.

Mi prevalgo di questa occasione per fare altresì un'altra osservazione che riguarda l'elezione della cui approvazione la Camera è occupata: se il giudice di Castelnuovo-Scrvia od in

un modo o nell'altro volle influire sulla elezione, allora egli sarebbe certamente il caso di ordinare un'inchiesta sopra questo atto di credere se si dovesse sospendere la conclusione. Ma dacchè la maggioranza della Commissione viene a convincersi che questi atti del giudice non hanno potuto avere influenza, a me pare che sarebbe allora una contraddizione, mentre da un lato si approva l'elezione, dall'altro si ordina l'inchiesta.

Quando un giudice abbia operato irregolarmente, dove questa irregolarità non abbia influito sull'elezione, inviterò la Commissione unicamente a stabilire se valida o non valida sia l'elezione. Ma dal momento che essa ha validata un'elezione, essa stabilisce un'autorità. Essa quindi esce dai limiti da essa medesima stabiliti, quando si ordinasse un'inchiesta sopra un fatto il quale non potrebbe influire in veruna maniera sull'elezione.

(Gazz. P.)

DEPRETES. Io voglio fare un'osservazione alla Camera. A che cosa tendono tutte le cautele, le prescrizioni della legge, in fatto di elezioni? Certamente ad assicurare la libertà del voto, e con ciò a far sì che la rappresentanza nazionale non sia falsata.

Ora esaminiamo se i fatti che sono stati narrati dal relatore sono tali che possano influire sulla libertà del voto. Se il giudice avesse agito semplicemente come cittadino e si fosse limitato a quelle oneste sollecitazioni che si possono usare da ognuno in queste circostanze, certamente non vi sarebbe niente a dire. Ma io dico che i fatti narrati sono tali da farci credere che il giudice ha usato, cioè abusato del suo ufficio per influire sull'elezione.

Fra le altre cose è detto che il giudice ha incaricato i messi che dipendono da lui e le guardie campestri di recare nel circondario, agli elettori, dei fogli sui quali era segnato il nome del candidato; questo fatto ha portato certamente una influenza sul voto, e tutti sanno come possono essere influenti i giudici di mandamento specialmente sulle popolazioni delle campagne colle quali sono di continuo in contatto decidendo i mille piccoli piati che sorgono nella vita campestre.

Si è detto che l'eletto fu straniero a questi fatti: io lo credo che lo fosse; ma non basta. Basta che siavi ragionevole motivo di credere che siasi esercitata influenza sulla libertà del voto, perchè debba ordinarsi l'inchiesta: quando i fatti esposti siano accertati veri, si dovrà poi procedere ad una nuova elezione. Ma appunto, come anche osservava il deputato Ferraris, perchè l'inchiesta sia utile, bisogna che rimanga possibile una rielezione.

Aggiungo poi che la Camera deve prendere in seria considerazione questo caso, poichè è importantissimo che le elezioni si facciano senza influenza per quanto è possibile, ed assolutamente senza raggiri palesi e senza scandali; che se altrimenti andrà succedendo mentre noi siamo ancor nuovi alla vita costituzionale, invece di vincolare ed affezionare il popolo alle nuove istituzioni, lo faremo diventare almeno indifferente.

(Gazz. P. e Conc.)

GUGLIANETTI. Anzi tutto conviene che scolpi l'ufficio da un rimprovero, quasi ch'abbia opinato per la validità, poscia per l'inchiesta contro il giudice. All'incontro questa non venne deliberata prima di statuire sulla validità o non dell'elezione.

Riguardo alle osservazioni dei signori Buniva e Baudi di Vesme, che cercarono in certo modo di scusare il fatto del giudice.....

VESME. Domando la parola per un appello all'ordine.

GUGLIANETTI. Mi lasci finire, poi risponderà. Riguardo poi alle osservazioni del deputato Buniva, alle quali ha preso parte il deputato Vesme, il quale diceva che questi fatti non

sono talmente gravi da provocare un procedimento contro il medesimo, osservo che il signor deputato Vesme anch'egli fu d'avviso nell'ufficio che si dovessero rinviare le carte al Ministero della giustizia per quello scopo. All'avvocato Buniva rispondo che questi fatti sono gravissimi, perchè ha denigrata la fama dell'unico competitore del suo protetto, e questa calunnia è tanto più odiosa, in quanto che cade sur una persona rispettabilissima che sta a sedere fra noi, essendo nominato in altro collegio; poichè adoperò della sua influenza come magistrato per mezzo anche di persone dipendenti dall'ufficio, e giunse persino a non tenere la solita udienza per essere più libero ed attivo ne' suoi maneggi. Del resto non voglio ripetere gli argomenti già svolti a nome dell'ufficio; la Camera li apprezzerà, e giudicherà.

BUNIVA. Ho detto, cominciando a parlare, che aveva fatto attenzione ai fatti i quali si erano messi in conto di questo giudice. Prima di tutto è di aver detratto alla riputazione del signor Salvi; mi pare, se non mi sbaglio, che la cosa si riduceva ad accusare il giudice di aver imputato al signor Salvi, competitore del sig. Pernigotti, di essere un repubblicano.....

GUGLIANETTI. E rivoluzionario.....

BUNIVA. Ebbene, io non credo che queste imputazioni siano calunniose. Quella di repubblicano si riduce ad ascrivergli un'opinione che molti lealmente hanno abbracciata e sono repubblicani stimabilissimi; quanto poi al rivoluzionario, siamo in una Camera in cui ad ogni istante ci si consiglia di entrare a gonfie vele nelle vie di rivoluzione (*ilarità*).

Si accusa il signor giudice di aver fatto distribuire dei biglietti a coloro che dovevano intervenire alla votazione; io credo che questi biglietti non fossero che una semplice guida per votare; d'altronde io mi ricordo che spesse volte nelle relazioni anteriori di elezioni si accennò a tali distribuzioni e che non se ne fece caso, anzi poco fa qui in Torino tal cosa si fece per indurre gli elettori a votare piuttosto per l'uno che per l'altro dei candidati.

In quanto poi al fatto che il signor giudice abbia sospese le sedute del suo tribunale per assistere alla votazione, questo vuol dire che in quel momento avrà potuto farlo senza pregiudizio di nessuno; questo fatto io non l'approvo e non lo disapprovo, tocca al signor guardasigilli il giudicarlo.

IL PRESIDENTE. Le conclusioni dell'ufficio hanno due parti distinte: la prima è relativa all'elezione del canonico Pernigotti, la seconda consiste nell'inviare le carte al signor ministro di grazia e giustizia, perchè faccia procedere ad una inchiesta sulla condotta del giudice, e provveda secondo i risultamenti.

Le metterò separatamente ai voti: comincerò per mettere ai voti la prima, cioè l'approvazione dell'elezione del canonico Pernigotti a deputato del collegio di Castelnuovo-Scivina; chi vuol approvarla si alzi in piedi.

(È approvata).

Alcune voci. Si faccia la controprova.

IL PRESIDENTE. Chi intende che le conclusioni dell'ufficio, che cioè non sia approvata l'elezione del canonico Pernigotti.....

Molle voci. No, no: non è questa la questione.

IL PRESIDENTE. Permettano che spieghi meglio.....

Voci diverse. Domando la parola.

Altre. Non si può (*Rumori*).

SINEO. Domando la parola per un richiamo al regolamento (*Nuovi rumori*).

Alcune voci. Parli, parli.

IL PRESIDENTE. Il signor Sineo ha la parola.

SINEO. Il regolamento non permette di parlare mentre si

fa la controprova, ma il regolamento ammette di parlare allorchè si è fatta legalmente la controprova. La controprova deve andare unicamente ad un risultato diametralmente contrario alla prova (*Bisbiglio*). Mi spiegherò: qui non si parlerebbe tra la prova e la controprova, ma si deve intendere in che modo si ha da porre la questione nella controprova. Si può porre non solo la disapprovazione, ma si possono porre altre proposizioni: può darsi che alcuno intenda di non dare la sua approvazione, ma che nè anco voglia dare la sua disapprovazione: epperò può darsi che un deputato si astenga dal dare il suo voto all'approvazione, quando anche non voglia che si annulli l'elezione (*Rumori*).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io entro perfettamente....

GUGLIANETTI. Lasci rispondere al relatore della Commissione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io entro perfettamente nell'idea dell'avvocato Sineo, ma mi pare che quando viene messa alla votazione una proposizione della Commissione, la controprova deve essere necessariamente la non approvazione di questa. Io credo che questa votazione così fatta non toglie nulla alla proposizione di sospensione: è un'altra cosa. Quando si dice: disapprovo le conclusioni dell'ufficio, non si dice altro se non che: non intendo di convalidare la proposizione. Dunque la controprova non può essere altro se non questo, che non si approvano le conclusioni della Commissione.

GUGLIANETTI, relatore. In appoggio di queste osservazioni, prego la Camera a ricordarsi che l'ufficio si divide in due sentenze: la minorità dell'ufficio opinava che si dovesse sospendere la decisione sulla validità dell'elezione sin noto l'esito dell'inchiesta; la maggioranza opinò per l'immediata approvazione. Nel caso non fosse ammessa quest'ultima conclusione, dovrebbe porsi ai voti quella della minoranza.

SINEO. Resta bene accertato che la dimanda è che si approvi la conclusione della maggioranza.... (*Rumori generali*).

IL PRESIDENTE. Silenzio! lascino parlare liberamente.

GUGLIANETTI, relatore. Io dichiaro che la maggioranza è un modo di dire, perchè tutti hanno il diritto di esprimere la loro opinione. Del resto io espongo solo da questa tribuna le conclusioni dell'ufficio intero.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio sulla validità dell'elezione del canonico Pernigotti.

(Sono approvate le conclusioni dell'ufficio).

Rimane la seconda parte delle conclusioni, di rimandare cioè le carte al ministro di giustizia, perchè voglia procedere ad una inchiesta per verificare la verità delle cose esposte.

Chi approva questa seconda parte delle conclusioni si alzi in piedi.

(È approvata).

Vogliono la controprova?

Voci. No, no.

IL PRESIDENTE. Le conclusioni sono adunque approvate.

Annunzio alla Camera che è stato presentato un progetto di legge del deputato Paolo Farina, il quale sarà comunicato agli uffici.

(*Gazz. P.*)

MOZIONE DEL DEPUTATO VALERIO PER LA RELAZIONE DELLE PETIZIONI D'URGENZA.

VALERIO. Domando la parola. Vi sono molte petizioni dichiarate d'urgenza, le quali sono già in ritardo, e delle quali è già in pronto la relazione.

D'altronde l'ora è assai tarda, e la legge sul Gran Giudice richiede molto studio, dimodochè io credo che forse sarebbe utile che la discussione venga presa domani sul cominciare della seduta, e si proceda intanto alla relazione di quelle petizioni, tanto più che tra di esse ve ne ha una, la quale verte sopra un caso che deve decidersi domani, ed è quella degli ebrei d'Asti, che la Camera ha dichiarato d'urgenza.

IL PRESIDENTE. Domando se la proposizione è appoggiata.

Molte voci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se voglia che la relazione delle petizioni e specialmente di quella accennata dal signor Valerio preceda.

(Si approva).

PESCATORE. Io domanderei la priorità della proposizione concernente l'imprestito obbligatorio sulla proposizione Brunier, perchè qualora la discussione della legge sul Gran Giudice dell'armata non venga dopo, sia messa in discussione questa proposta che è anche urgente; io propongo pertanto che si consulti la Camera su questa priorità.

IL PRESIDENTE. Farò osservare al deputato Pescatore che vi sono altre cose urgenti, però io proporrò la priorità che egli domanda.

Voci. No, no.

IL PRESIDENTE. Poichè non si vuole, quando verrà il tempo dello sviluppo, si potrà proporre la priorità che domanda.

Il relatore delle petizioni ha la parola.

(*Gazz. P.*)

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA GUERRA DI RITIRARE IL PROGETTO DI LEGGE SUL GRAN GIUDICE DELL'ARMATA.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Io vorrei far presente una cosa; quantunque io non mi intenda di legale, come tutti sanno, vedo però che anche quelli che se ne intendono non si accordano affatto nelle opinioni. Una quantità di emendamenti, di proposte e di suggerimenti già mi vennero indicati dalla Commissione riguardo alla legge del Gran Giudice dell'armata, e credo che se si passasse alla discussione della legge si potrebbe trarla molto per le lunghe, mentre il tempo è prezioso. Io ho proposto questa legge perchè la credetti utile, ma non la vedo però indispensabile; e siccome prevedo che se si mutasse ancora in altre parti potrebbe forse togliere la disciplina anzichè accrescerla, io credo miglior partito il ritirarla.

Voci al centro. No! no! (*Disapprovazione di altri ministri in proposito*).

RAVINA. Io credo che queste ragioni sian gravi, e che possa essere conveniente di determinare a questo proposito una tornata straordinaria questa sera.

Voci al centro. No, no.

RAVINA. Presso le altre nazioni si tengono sempre tornate di sera quando vi è l'urgenza.

UN DEPUTATO della destra. Credo che nei regolamenti parlamentari, quando il ministro dichiara di voler ritirare la legge, non si debba più discutere.

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se voglia che si proceda alla relazione delle petizioni.

LYONS. Ho chiesto la parola su quanto ha detto il ministro della guerra: io credo opportuno di mettermi dalla parte del ministro, perchè con emendamenti e sottoemendamenti non sarà cosa così facile di potersi mettere d'accordo su quella

questione; e sono perciò d'opinione che debba ritirarla, come ha detto.

IL PRESIDENTE. Il signor Ravina ritira la sua proposizione?

RAVINA. Se il signor ministro ritira la legge.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. La Commissione ha fatto molti ed importanti cambiamenti: quindi è che, come ho già rilevato, mi parve che anche negli uomini di legge vi siano varii modi di vedere le cose. Del resto, dalla quantità degli emendamenti e dai suggerimenti fattimi ho avuto luogo a conoscere che la cosa non è così facile; coi provvedimenti poi che si sono presi e che si stanno per prendere io non credo che pella disciplina sia indispensabile il Gran Giudice dell'armata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ma la questione adesso è già decisa; deve precedere il rapporto delle petizioni. Si faccia questo rapporto; decidiamo una cosa, e poi se vorrà il ministro della guerra ritirare la legge, la ritirerà domani.

(Gazz. P.)

RELAZIONE DI PETIZIONI

(Esenzione degli Israeliti dalla leva suppletiva)

IL PRESIDENTE. Il relatore delle petizioni ha la parola.

BUFFA, relatore. N° 480. Artom Alessandro di Raffael Beniamino, Ottolenghi Jacob Samson di Zaccaria, Debenedetti Moise di Todros, Debenedetti Bonaiut di Samuel David, Debenedetti Gabriel di Salvador Boniforti e Levi Salvador di Jacob Vita, israeliti dimoranti in Asti, espongono essere stati chiamati dal sindaco a far parte della leva suppletiva sulle classi del 1825, 26 e 27. Ora essi sostengono essere stata malamente applicata la legge, secondo la quale, a parer loro, gli israeliti non possono essere chiamati a far parte della leva suppletiva di quelle classi, le quali corrispondono ad un'epoca in cui non godevano ancora dell'emancipazione civile e politica.

La Commissione considerando non essere ufficio della Camera giudicare della giusta o ingiusta applicazione delle leggi, ed avervi perciò appositi tribunali a cui debbano ricorrere coloro che si credono lesi nei proprii diritti, vi propone l'ordine del giorno.

BROFFERIO. La supplica presentata dagli israeliti vuol essere sostenuta sotto un doppio aspetto, di equità e di giustizia. Quello di equità considererà che una parte dei supplicanti vivendo, nei tempi addietro, senza che fossero tutelati dalla legge politica, che ora li ha emancipati, e per conseguenza non potendo essere chiamati a far parte della leva, essi si maritavano, avevano figliuoli, divenivano padri di numerosa famiglia; per conseguenza ora si trovano chiamati sotto il vessillo militare per avere in tempi, in cui essi non erano considerati come cittadini, contratto matrimonio e avuto figliuolanza, la qual cosa certamente non avrebbero fatto se essi avessero creduto di essere compresi nella leva. Questa è una considerazione semplicemente di equità: ora viene una considerazione di giustizia, ed è questa: la leva, nella quale ora si vogliono compresi gli israeliti, è leva semplicemente suppletiva sulle classi del 25, 26 e 27: ora è d'uopo, acciocchè sia chiamato questo supplemento sopra le classi indicate, che quelli che sono chiamati siano iscritti in quelle classi. Ora iscritti non lo sono; in qual modo dunque possono essere chiamati? Dunque si dà effetto retroattivo alla legge, volendo considerare come iscritti quelli che infatti non lo erano. Gli israeli-

liti che sono nel loro 24° anno sono pure chiamati a far parte della leva militare; ma non devono essere chiamati in una nota suppletiva, la quale suppone che fossero iscritti in tempi in cui non potevano esserlo, e così a dar effetto retroattivo alla legge.

La Commissione ha considerato che vi erano tribunali appositi per fare i richiami da questa circolare ministeriale; ma io, a dir vero, non saprei a qual tribunale si potrebbe appellare dalla circolare ministeriale l'israelita il quale si trova colpito da questa disposizione di legge: imperocchè i tribunali ordinarii certamente non sono chiamati a giudicare d'un ordine amministrativo. Io credo che non possano essi appellarsi ragionevolmente nè al Consiglio di Stato, nè alla Camera dei conti, per conseguenza questi israeliti rimarrebbero senza poter ottener giustizia in questo gravissimo caso. Quindi era solamente in ordine amministrativo che gli israeliti chiedevano alla Camera che essa ordinasse la trasmissione della loro petizione al Ministero, acciocchè prendesse in seria considerazione le loro ragioni riguardo alla circolare che era concepita in modo da ledere i loro diritti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io chiedo la parola per appoggiare le conclusioni della Commissione. Onde possa essere utile il rinvio al Ministero d'una petizione, conviene che entri nelle attribuzioni del Ministero di provvedervi; altrimenti è inutile il rinvio. Ora il Ministero non può prendersi il carico di decidere su tale questione; in conseguenza è inutile il rinvio al Ministero, e credo che le conclusioni della Commissione, le quali portano ch'essi debbano rivolgersi ai tribunali, siano da ammettersi. Ma fa una difficoltà l'avvocato Brofferio, che è quella appunto di trovare questi tribunali. Io credo che il Consiglio di leva è quello che deve decidere la questione, se un tale sia compreso o non nella legge di leva. Se quindi da questo Consiglio si possa venire in cassazione, è un'altra questione e di secondo grado di giurisdizione. Al consiglio di leva adunque appartiene il richiamo, e secondo ciò che il Consiglio di leva avrà deciso, sarà allora poi il caso di vedere se abbiano diritto di andare alla cassazione, ovvero al Consiglio di Stato, o a qualunque altro tribunale amministrativo; ma intanto ciò che è sicuro, è che il Ministero non può provvedere: dunque è inutile il rinvio della petizione al Ministero.

FERRARIS. Gli israeliti, come qualunque altro il quale venga chiamato alla leva e non si creda di essere tenuto al servizio, come compreso nelle eccezioni previste dalla legge medesima.... (Interruzioni) e questo dico per rispondere all'eccitamento fatto dal deputato Brofferio, ed in aggiunta all'osservazione del signor ministro dell'interno; questi israeliti, che si credono aggravati nel modo con cui si eseguisce la legge, si facciano renitenti; allora si procederà contro di essi.... (Rumori).

Si presentino adunque essi e appoggino la loro domanda, i tribunali potranno regolarmente occuparsene conforme all'equità ed alla giustizia, perchè non mi pare che queste due ragioni si oppongano in modo alcuno alla domanda, potendosi invocare la medesima ragione da tutti quelli che erano già sottoposti alla leva e che dopo il discarico avuto dalla loro provincia si trovano tuttavia nuovamente chiamati sotto le armi. Queste leve suppletive si facevano raramente; e senza le circostanze avvenute nel 1848, non avrebbero mai avuto leva tutti quelli i quali non erano stati compresi nelle levate degli anni scorsi, e si credevano perfettamente sciolti da ogni obbligo della leva. Quindi si appoggiavano alla legge che loro guarentiva lo stato libero. Quanto alla giustizia, osservo non esservi altro modo di eseguire la legge. Gli israeliti nati nel

1825, 26, 27 si trovano sottoposti ad una leva suppletiva, ma non lo sono in modo generale, salvo che per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento, il quale prescrive che tutti coloro i quali per qualche esclusione non fossero per venire compresi nelle liste degli anni delle classi a cui appartenevano, vengano compresi nelle liste degli anni successivi nel 1848 per mezzo della legge che dichiarava che partecipavano così dei diritti, come d'ogni onere civile e sociale. Da quel momento essendo cessata l'esclusione, dovevano applicarsi a loro le stesse misure che s'applicano agli altri e che sono entrati negli ordini e che hanno poi cessato di appartenervi.

Ma era d'uopo fare un'estrazione particolare, il che non era certamente nella facoltà dell'amministrazione, poichè avrebbe ecceduto nella sua autorità, la quale comprenderebbe gl'israeliti per la classe 1829 in conformità dell'art. 57 della legge.

BUFFA. Osservo che se si pone la discussione sul merito, sarà sicuramente una discussione lunghissima. Ora il sapere se si debba entrare nel merito di questa quistione, sì o no, dipende dall'approvare o disapprovare le conclusioni della Commissione. Se per esempio la Camera approvasse che non tocca a lei a decidere dell'applicazione della legge, in questo caso sarebbe eliminata ogni discussione; se invece rigetta le conclusioni della Commissione, allora potrebbe cominciarci la discussione come l'hanno posta i deputati Brofferio e Ferraris. Insisto perchè prima di tutto sia posta ai voti questa decisione della Commissione, la quale è come una questione preliminare (*Bene!*).

IL PRESIDENTE. La Commissione ha concluso che si passi all'ordine del giorno.

BROFFERIO. Ma io aveva chiesto la parola prima.

IL PRESIDENTE. Aveva aderito e la lasciava al deputato Buffa.

BROFFERIO. Aderisco; ma bisogna che risponda alle difficoltà del signor ministro, il quale osservava che era tribunale competente il Consiglio di leva, ed è appunto per questo che trovo opportuno che la Camera risponda.

Il Consiglio di leva è un tribunale di eccezione, e non si può fare appello alla Corte di cassazione; vi è già un precedente in questa Camera della milizia *chierese*; si poteva provocare una sentenza dal Consiglio di revisione; ma siccome la Camera vedeva che non vi era appello alla Corte di cassazione diede un provvedimento e ordinava che si trasmettesse la supplica dei *chieresi* al signor ministro, perchè provvedesse in via amministrativa.

Ora siamo nello stesso caso: il Consiglio di leva giudicherà poco più poco meno come giudica il Consiglio di revisione, e dovranno gl'israeliti lasciarsi giudicare da un tribunale speciale di eccezione e non avere ricorso al tribunale di cassazione? Ed è per questo adunque che s'invita la Camera a pronunciare.

Il signor ministro dice: Non possiamo provvedere. — Noi diciamo: Perchè? Eppure vi è una circolare ministeriale; il ministro ritirò la circolare ed ha provveduto. Adunque io dico: Perchè non vi è tribunale competente per giudicare, se non se un tribunale di eccezione? Appunto perchè da questo tribunale di eccezione non vi ha appello al tribunale di cassazione, io chiedo che la Camera si eroghi la facoltà di pronunciare sopra questa vertenza, la quale è gravissima ed essenzialmente politica.

CASSINIS. Colla legge del 4 luglio ultimo scorso si prelevava un contingente sulla classe già operata negli anni 25, 26, 27; ora chi sono coloro che componevano le classi del 1825, 26, 27? Non i cittadini tutti, ma i soli cittadini iscritti.

Ora gl'israeliti non erano iscritti; quindi trattandosi ora

unicamente di applicare la legge del 4 luglio, noi non possiamo sortirci dai limiti segnati dalla legge medesima. Ma osservava l'onorevole deputato Ferraris, che l'art. 57 della legge del 16 dicembre 1837 stabilisce che coloro i quali furono esclusi, ossia non presero parte alla leva, possono far parte della leva suppletiva; ma credo che quell'articolo non possa riferirsi al caso nostro, perchè quell'articolo comprende, anzi descrive partitamente le diverse specie d'individui i quali potevano essere stati esclusi per circostanze di fatto, ma non parla di coloro i quali erano esclusi per un'espressa disposizione della legge.

Consento che, secondo l'art. 51 della legge del 16 dicembre 1837, tutti i cittadini sono tenuti alla leva dal 18° anno della loro età sino ai 24. Ma è ben manifesto che questa disposizione di legge non si riferiva che ai giovani ammessi alla leva, non a coloro che n'erano esclusi. Quindi, ben potevate, o signori, stabilire una legge che astringesse alla leva gl'israeliti che ne erano esclusi negli anni 1845, 46, 47; ma colla scorta d'una legge che mandò soltanto prelevarsi un contingente sulle classi già operate, non si possono astringere quei giovani che, come non ammessi, non fanno parte delle classi medesime.

Del resto poi qui non è quistione di competenza. Gl'israeliti anzidetti non chieggono qui un giudizio giuridico; essi sol chieggono che sia adottato il principio della loro inamunità dalle classi suddivise, e sotto questo rapporto, presa la loro domanda in considerazione, sia trasmessa al Ministero, e da questo applicato il principio medesimo nella sfera dell'ordine amministrativo: credo pertanto giusta la loro domanda, ed io l'appoggio.

BUFFA. Non ostante la distinzione del preopinante, io credo che non si possa interpretare diversamente la legge; pertanto insisto sempre che prima di entrare nella discussione sul merito, si pongano, come proposta preliminare, le conclusioni dell'ufficio.

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per fare una brevissima osservazione alla Camera relativamente alla seconda allegazione del deputato Brofferio: la prima relativa a ciò che il Consiglio di leva sia un tribunale di eccezione, e non convenga agli israeliti di provocare per la cassazione da un tribunale di eccezione non ordinario; la seconda in ordine a che gli israeliti sarebbero privi del beneficio della cassazione. Rispondo che il Consiglio di leva è un tribunale ordinario, è il tribunale unico ordinario per queste materie. A mio credere questa è una questione grave: io non ho sotto gli occhi il testo della legge che concerne la cassazione, ma dico che parmi veramente che gl'israeliti non sarebbero privi del beneficio della cassazione, e che qualora il consiglio di leva venisse a dare qualche sentenza di cui credero dover lagnarsi, potrebbero sicuramente provocare la cassazione. Questo vorrebbe dire che vi sono più giurisdizioni; ma alla fine dei conti si ricorrerebbe alla cassazione.

CRETIN. I casi in cui si può ricorrere alla cassazione sono tutti determinati, specialmente dalla legge relativa alla organizzazione di questa cassazione; ma di nessuno di questi casi si è fatta menzione. Dei provvedimenti che si possono dare dai Consigli di leva, vuolsi ritenere inoltre, a mio avviso, che il Consiglio di leva è un Consiglio che provvede in materia amministrativa; che gli affari che trattano di materia amministrativa in nessun caso si possono portare avanti al tribunale di cassazione, che è istituito per vedere le sentenze emanate da autorità giudiziarie.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Osserverò che anche nell'ipotesi del preopinante (confesso che questa

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1848

questione non l'ho studiata), che anche nell'ipotesi in cui il Consiglio di leva fosse un tribunale amministrativo, non si potrebbe provocare per la cassazione, e ne diverrebbe che si porterebbe in primo grado di appello alla Camera dei conti.

PESCATORE. Distinguiamo le controversie che nascono tra privati e privati; per questi è istituita la gerarchia della giustizia ordinaria, che si estende sino al Magistrato di cassazione.

Ma riguardo alle controversie deferite a tribunali amministrativi di vario genere, il principale è il consiglio d'appello della Camera dei conti.

Vi sono altri tribunali amministrativi di vari nomi, tra i quali il Consiglio di leva, il quale decide in una controversia tra un individuo e la pubblica amministrazione militare. Di questi tribunali amministrativi non vi è tribunale d'appello, ma si portano al Magistrato di cassazione, che è il solo capo della giustizia ordinaria, cioè di quella giustizia che si fa tra privato e privato.

CHENAL. Sans entrer dans le mérite de la question judiciaire, il y a ici une question d'humanité qui doit dominer toutes les autres considérations. Les juifs n'ayant pas de droits, n'ont pas de devoirs (car un devoir ne peut exister sans un droit). Ainsi il me semble que la Chambre fera un acte tout à fait juste en renvoyant la pétition au Ministère. (Diverse voci: Ai voti, ai voti!).

IL PRESIDENTE. La Commissione conchiuse che si passi all'ordine del giorno sovra la petizione n° 480 stata presen-

tata dagli israeliti d'Asti per la esenzione dalle leve straordinarie per gli anni 1826, 27, 28.

Metterò ai voti queste conclusioni.

(La Camera decide che si passi all'ordine del giorno).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare. (Gazz. P.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER RISOLUZIONE DI DUBBI SULLA LEGGE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL MINISTRO DELL'INTERNO sale alla ringhiera e presenta un progetto di legge per risoluzione di dubbi intorno alla legge sulla Guardia Nazionale (*V. Doc., pag. 217*).

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto del progetto di legge presentato dal ministro dell'interno, il quale sarà stampato e distribuito.

La seduta è sciolta alle ore 5.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'A pomeridiana.

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata;
- 2° Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione della Commissione sul progetto di legge per la formazione d'un battaglione d'istruzione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pom.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

COTTIN, segretario, legge il sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera.

N° 508. Sessant'otto parrocchiani del villaggio di Pitelli, comune di Arcola, provincia di Spezia, enumerando dieci capi d'imputazioni contro il loro parroco, primi dei quali: infamare persone nelle sacre spiegazioni — rifiutare penitenti — svelare confessioni — trascurare funzioni ed opere pie, ecc., chiedono che quel parroco sia rimosso ed ordinata al più presto un'inchiesta sulla verità dell'esposto.

N° 509. Domenico Aquarone di Sarola rappresenta avere un figlio, il quale, ammesso nel corpo Reale Equipaggi, navigava verso la stazione di Montevideo, come aspirante ad ottenere un grado nella regia marina, allorquando un Regio

Decreto 25 aprile 1848 scioglieva tutti quei tali aspiranti dall'obbligo del servizio personale; ma essendo in corso, nè reduce prima di settembre, gli è negato ora il beneficio di quella disposizione. Chiede pertanto, dopo aver invano ricorso al Ministero di guerra, che gli sia provveduto come di diritto.

N° 510. L'impresario Giuseppe Gelpi rappresenta come sarebbe vantaggioso pel pubblico erario, se si estendessero ai contratti che si stipulano nell'interesse di qualunque Azienda le disposizioni del decreto 2 settembre ultimo con cui fu abolita la riscossione di tutti i diritti che si esigevano sopra i contratti dal primo segretario dell'Azienda generale di guerra.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama il seguito della discussione sulla legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata. Chiusasi ieri la discussione generale, oggi si apre quella sopra i singoli articoli.

Voci. Non c'è ancora il ministro della guerra. (Gazz. P.)